

*Bill. Sull'anni
Zuta 9117*

COLLANA DI TESTI PER ESERCITAZIONI

I

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

(cc. 1-13 e 25-35)

Testo, traduzione e commento a cura di
ANTONIO GUARINO

645867



64375

ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO - 1947 - UNIVERSITÀ DI CATANIA

211/11

Bibl. Solari
Busta g. 117

Bibl. Solari
Busta g. 117.

COLLANA DI TESTI PER ESERCITAZIONI

I

RES GESTAE DIVI AVGVSTI

(cc. 1-13 e 25-35)

Testo, traduzione e commento a cura di
ANTONIO GUARINO



64375

ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO - 1947 - UNIVERSITÀ DI CATANIA

PROPRIETÀ LETTERARIA

Tip. A. Caldarola — Via Mariano Semmola, 12 — Telefono 23402 — Napoli

AVVERTENZA

Narra Suet., *Aug.* 101, che alla morte di Augusto le Vestali consegnarono al Senato il suo testamento e tre volumi sigillati, che furono aperti e letti solennemente. Uno di questi documenti era l'*Index rerum a se gestarum*, redatto personalmente da Augusto con l'intenzione di farlo riprodurre su due pilastri di bronzo posti davanti al Mausoleo, che egli aveva fatto erigere sin dal 28 a. C. per accogliervi le spoglie sue e dei suoi familiari. La volontà di Augusto fu eseguita dal suo successore, Tiberio, il quale permise che numerose copie dell'iscrizione romana fossero fatte nelle provincie, per essere apposte nei templi o sugli altari eretti per il culto di Augusto.

Perdutosi, durante i Medioevo, l'iscrizione originale, non rimase per lungo tempo alcuna traccia dell'*Index*. Solo nel 1555, durante le guerre dell'Austria con i Turchi, avvenne che gli ambasciatori inviati dall'imperatore di Germania Ferdinando II al sultano Solimano il Grande — Augier GHISLAIN de BUSBEQ e Antoine WRANTZ, vescovo di Agria — scoprirono in Ancira (oggi Angora), già capoluogo della Galazia, una riproduzione mutila dell'iscrizione romana tra le rovine del tempio dedicato al divo Augusto e alla dea Roma. L'iscrizione, che si disse *Monumentum Ancyranum*, era accompagnata da una versione greca, che è risultata assai utile, dove non è lacunosa anch'essa, per colmarne i numerosi vuoti: di essa fu fatta una prima copia, assai imperfetta, dagli scopritori e fu pubblicata un'altra copia, alquanto migliore, nel 1695 dall'umanista olandese GRAONOVIVS. Ma la lettura migliore e più completa del *Monumentum Ancyranum* fu operata nel 1861 dall'archeologo francese GEORGE PERRON, il cui apografo fu sfruttato dal MOMMSEN per la sua classica monografia del 1863, dal titolo *Res gestae divi Augusti ex monumento Ancyrano et Apolloniensi*, ove, come si vede, erano anche utilizzati, per la restituzione dell'importantissimo documento, i pochi e minuti frammenti di versione greca del testo scoperti nel frattempo nella città di Apollonia, pure in Galazia (*Monumentum Apolloniense*).

Un calco completo del *Monumentum Ancyranum*, operato dal HUMANN nel 1882, permise al MOMMSEN di pubblicare, nel 1883, una seconda, magistrale edizione della sua opera.

La conoscenza del contenuto dell'*Index* poté dirsi completamente raggiunta con la seconda edizione del MommSEN. Ulteriori passi in avanti per la conoscenza esatta del testo hanno permesso di compiere i fortunati scavi condotti dall'inglese RAMSAY (1914 e 1924) nel foro di Antiochia in Pisidia, ove fu trovato un totale di oltre 270 frammenti di una iscrizione latina corrispondente al testo latino del *Monumentum Ancyranum* (*Monumentum Antiochenum*, edito dal RAMSAY e dal von PREMERSTEIN nel 1927).

Tra le molte edizioni della *Res gestae divi Augusti* successive al 1927 mi limito a ricordare: la sesta edizione del DIEHL (Berlino 1935), l'edizione del GAGÉ (Parigi 1935), l'edizione della BARINI (Roma 1937) e la seconda edizione della MALCOVATI (Roma 1938). La nostra edizione dei cc. 1-13 e 25-35 riproduce esattamente, salvo una variante (c. 2: *interfecerunt*, in luogo di *nequevunt*) la seconda edizione della Malcovati, alla quale senz'altro si fa rimando per le delucidazioni di critica testuale. Si tenga presente che base della nostra edizione è il *Monumentum Ancyranum* latino: le lacune di esso sono state supplite o con la retroversione della traduzione greca (riportata tra parentesi quadre in carattere tondo) o, dove possibile, con i frammenti di Antiochia (riportati tra parentesi quadre in carattere corsivo); le lettere riportate tra parentesi tonde rappresentano quelle che il lapicida di Ancyra omise per errore.

Nella riproduzione del testo i numeri romani indicano le colonne (sei) del *Monumentum Ancyranum*, i numeri arabi in carattere neretto indicano i capitoli in cui le *Res gestae* sono divisi, i numeri arabi in carattere normale indicano i paragrafi in cui molti capitoli sono stati suddivisi, per motivi didattici, dal GAGÉ.

Il commento alle *Res gestae* ha carattere meramente scolastico e, più precisamente, è volto ad una sommaria illustrazione degli aspetti che riguardano la storia del principato augusteo. Ciò spiega, oltre la mancanza del consueto apparato di citazioni e di riferimenti, l'assenza di rilievi filologici e stilistici e la mancata riproduzione dei cc. 14-24, che non presentano, ai nostri fini, soverchio interesse.

RES GESTAE DIVI AUGUSTI

I — 1 - 1. Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam [a do]minatione factionis oppressam in libertatem vindica[vi].
2. Eo nomine senatus decretis honor[ificis] in ordinem suum m[e] adlegit C. Pansa et A. Hirtilio consulib[us], clon[sula]rem locum s[ententiae] dicendae simul dans, et im[perium] mihi dedit.
3. Res publica n[on]e quid detrimenti caperet, m[e] pro praetore simul cum consulibus pro[videre] iussit. 4. Populus] autem eodem anno me consulem, cum [consul uterque in bello ceci]disset, et trium virum rei publicae constituend[ae] creavit].

2 - Qui parentem meum [trucidaver]un[t], eo[s] in exilium expulsi iudiciis legitimis ultus eorum [falcin]us e[st] postea bellum inferentis rei publicae vici b[is] a[lcie].

1. a 1. In età di diciannove anni, di mia iniziativa ed a mie spese misi insieme un esercito, per mezzo del quale ottenni la liberazione dello Stato, che era oppresso dal dominio di una fazione politica. 2. Per questo motivo, il senato, sotto il consolato di Gaio Pansa e Aulo Irzio, decise di annoverarmi a titolo di onore tra i suoi membri, concedendomi insieme il rango di console per l'espressione del mio parere, e mi affidò il comando militare. 3. Ordinò inoltre che io, in qualità di propretore, provvedessi insieme con i consoli a che lo Stato non avesse a soffrire alcun danno. 4. Lo stesso anno, essendo caduti ambo i consoli in guerra, il popolo mi fece console e triumviro per la ricostituzione dello Stato.

2. Coloro che trucidarono il padre mio, li mandai in esilio, punendo il loro misfatto con procedure legali, e poi, muovendo essi guerra alla repubblica, due volte li sconfissi in campo aperto.

Un calco completo del *Monumentum Ancyranum*, operato dal HUMANN nel 1882, permise al MOMMSEN di pubblicare, nel 1883, una seconda, magistrale edizione della sua opera.

La conoscenza del contenuto dell'*Index* poté dirsi completamente raggiunta con la seconda edizione del MommSEN. Ulteriori passi in avanti per la conoscenza esatta del testo hanno permesso di compiere i fortunati scavi condotti dall'inglese RAMSAY (1914 e 1924) nel foro di Antiochia in Pisidia, ove fu trovato un totale di oltre 270 frammenti di una iscrizione latina corrispondente al testo latino del *Monumentum Ancyranum* (*Monumentum Antiochenum*, edito dal RAMSAY e dal von PREMERSTEIN nel 1927).

Tra le molte edizioni della *Res gestae divi Augusti* successive al 1927 mi limito a ricordare: la sesta edizione del DIEHL (Berlino 1935), l'edizione del GAGÉ (Parigi 1935), l'edizione della BARINI (Roma 1937) e la seconda edizione della MALCOVATI (Roma 1938). La nostra edizione dei cc. 1-13 e 25-35 riproduce esattamente, salvo una variante (c. 2: *interfecerunt*, in luogo di *neceverunt*) la seconda edizione della Malcovati, alla quale senz'altro si fa rimando per le delucidazioni di critica testuale. Si tenga presente che base della nostra edizione è il *Monumentum Ancyranum* latino: le lacune di esso sono state supplite o con la retroversione della traduzione greca (riportata tra parentesi quadre in carattere tondo) o, dove possibile, con i frammenti di Antiochia (riportati tra parentesi quadre in carattere corsivo); le lettere riportate tra parentesi tonde rappresentano quelle che il lapicida di Ancyra omise per errore.

Nella riproduzione del testo i numeri romani indicano le colonne (se) del *Monumentum Ancyranum*, i numeri arabi in carattere neretto indicano i capitoli in cui le *Res gestae* sono divisi, i numeri arabi in carattere normale indicano i paragrafi in cui molti capitoli sono stati suddivisi, per motivi didattici, dal GAGÉ.

Il commento alle *Res gestae* ha carattere meramente scolastico e, più precisamente, è volto ad una sommaria illustrazione degli aspetti che riguardano la storia del principato augusteo. Ciò spiega, oltre la mancanza del consueto apparato di citazioni e di riferimenti, l'assenza di rilievi filologici e stilistici e la mancata riproduzione dei cc. 14-24, che non presentano, ai nostri fini, soverchio interesse.

RES GESTAE DIVI AUGUSTI

I — 1 - 1. Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam [a] dominatione factionis oppressam in libertatem vindica[vi].
2. *Eo nomine senatus* decretis honor[is]ficis in ordinem suum m[is]e adlegit C. Pansa et A. Hirtilo consulib[us], c[on]sul[is] rem locum stententiae dicendae simul dans, et im[pe]rium mihi dedit.
3. Res publica n[on]e quid detrimenti caperet, m[is]e pro praetore simul cum consulibus pro[videre] iussit. 4. *Populus* autem eodem anno m[is]e consulem, cum [consul uterque in bello] cecidisset, et trium virum rei publicae constituend[ae] creavit[is].

2 - Qui parentem meum [trucidaver]unt, eos in exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]c[t]us est postea bellum inferentis rei publicae vici b[is]is alcie.

1 - 1. In età di diciannove anni, di mia iniziativa ed a mie spese misi insieme un esercito, per mezzo del quale ottenni la liberazione dello Stato, che era oppresso dal dominio di una fazione politica. 2. Per questo motivo, il senato, sotto il consolato di Gaio Pansa e Aulo Irzio, decise di annoverarmi a titolo di onore tra i suoi membri, concedendomi insieme il rango di consolare per l'espressione del mio parere, e mi affidò il comando militare. 3. Ordinò inoltre che io, in qualità di propretore, provvedessi insieme con i consoli a che lo Stato non avesse a soffrire alcun danno. 4. Lo stesso anno, essendo caduti ambo i consoli in guerra, il popolo mi fece console e triumviro per la ricostituzione dello Stato.

2. Coloro che trucidarono il padre mio, li mandai in esilio, punendo il loro misfatto con procedure legali, e poi, muovendo essi guerra alla repubblica, due volte li sconfissi in campo aperto.

3 - 1. [B]ella terra et mari c[ivilia exte]r[na]que toto in orbe terrarum s[aepe] gessi victorque omnibus [veniam petentib]us civibus peperci. 2. Exte[r]nas gentes, quibus tuto [ignosci pot]ui[t] co[n]servare quam excidere m[alui]. 3. Millia civium Roma[norum] sub] sacramento meo fuerunt circiter [quingen]ta. Ex quibus deduxi in colonias aut remisi in municipia sua stipen[dis] emer[it]is millia aliquant[is] plura qu[am] trecenta et iis omnibus agros a[dsignavi] aut pecuniam pro p[raemiis] militiae dedi. 4. Naves cepi sescen[tas] praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4 - 1. [Bis] ovans triumphavi et tris egi curulis triumphos et appella[tus] sum viciens et se[m]el imperator, [decernente] plu[r]is triumphos mihi se[natu], quibus omnibus sulp[er]sedi. L[aurum] de fascib[us] deposui in Capitolio votis, quae quoque bello nuncu[paveram], solv[itis]. 2. Ob res a [me] aut per legatos meos auspiciis meis terra m[ari]que p[ro]spere gestas quinquagiens et quin]quiens decrevit senatus supp[lic]andum esse dis immo[r]talibus. Dies autem, p[er] quos ex senatus consulto [s]upplicatum

3 - 1. Spesso combattè guerre civili ed esterne per terra e per mare in tutto il mondo e, vincitore, perdonai a tutti i cittadini che mi chiesero grazia. 2. Le genti straniere, cui senza pericolo si potè perdonare, preferii risparmiarle anzi che sterminarle. 3. Circa cinquecentomila cittadini romani militarono sotto di me. Di essi, un po' più di trecentomila, terminata la ferma, inviai in colonie o rimandai ai loro municipi e a tutti assegnai terreni o diedi somme di danaro come premio per il servizio prestato. 4. Catturai seicento navi, senza contare quelle più piccole delle triremi.

4 - 1. Due volte menai un'ovazione trionfale e tre volte celebrai trionfi curuli e fui salutato ventun volte imperator, mentre il senato mi decretò un numero ancor maggiore di trionfi, che io tutti tralasciai di celebrare. Deposì l'alloro dei fasci nel Campidoglio, sciogliendo i voti che avevo pronunciato in ciascuna guerra. 2. Per le imprese felicemente compiute, per terra e per mare, personalmente o per mezzo di legati con auspici presi da me, cinquantacinque volte decretò il senato che fossero da rendersi solenni ringraziamenti agli dei immortali. I giorni, durante i quali avvennero pubbliche cerimonie di ringraziamento per senatocon-

est, fuere DC[CCLXXXX]. 3. In triumphis meis] ducti sunt ante currum m[e]um reges aut r[eg]um lib[er]i novem. 4. Consul fuer]am terdecies c[um] s[crib]eb[am] haec [et eram se]p[ti]mum et tricensimum tribu[n]iciae potestatis.

5 - 1. [Dictatura]m et apse[n]ti et p[raesen]ti mihi delatam et a populo et a senatu M. Marcello e[st] L. Ar[ru]ntio cos. non recepi. 2. Non sum deprecatus in summa frumenti plenuri[a] c[on]suetudine[m] an[nonae] qu[am] ita ad[ministravi], ut intra dies paucos metu et periculo p[raesen]ti civitatem univ[ersam] liberarim impensa et] cura mea. 3. Consul[atum] quoque] tum annuum e[st] perpetuum mihi] de[latum] non recepi.

6 - 1. [Consulibus] M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. Lentulo et tertium Paulo Fabio Maximo et Q. Tuberone senatu populoq[ue] Romano consentientibus ut curator legum et morum maxima potestate solus crearet, nullum

sulto, furono ottocentonovanta. 3. Nei miei trionfi vennero condotti davanti al mio carro nove re e figli di re. 4. Ora che scrivo sono stato tredici volte console e sono nel trentasettesimo anno di potestà tribunitia.

5 - 1. Non accettai la dittatura che, sotto il consolato di Marco Marcello e Lucio Arrunzio, fu offerta a me assente e poi presente dal popolo e dal senato. 2. Non cercai di esimermi, in un momento di somma carestia di grano, dalla direzione dell'annona, che amministrai in modo tale da liberare in pochi giorni, a mie spese e con la mia vigilanza, dal timore e dal pericolo imminente tutta la città. 3. Anche il consolato, che allora mi fu offerto annuo e a vita, non volli accettare.

6 - 1. Sotto il consolato di Marco Vinicio e Quinto Lucrezio, indi sotto quello di Publio Lentulo e Gneo Lentulo, e una terza volta sotto il consolato di Paolo Fabio Massimo e Quinto Tuberone, mentre il senato ed il popolo romano erano concordi nel ritenere che io dovessi, solo e con la massima potestà, esser nominato curatore delle leggi e dei costumi, non volli accettare l'offerta di una magistratura in contrasto col

magistratū contra morem maiorum delatum recepi. 2. Quae tum per me geri senatus *voluit*, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius *potestatis conlegam et ipse ultro* quinquens a senatu *depoposci et accepi*].

7 - 1. [Triumvirum rei publicae constituendae fui per continuos annos decem. 2. Princeps senatus fui usque ad eum diem, quo scripseram [haec, per annos quadraginta. 3. Pontifex maximus, augur, quindecimvirum in sacris [faciendis, septemvirum epulonum, frater arvalis, sodalis Titius, fetialis] fui.

II — 8 - 1. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. 2. Senatum ter legi. Et in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragesimum feci]. Quo lustrum civium Romanorum censa sunt capita quadragens centum millia et sexaginta tria millia. 3. [Tum iterum] in consulari cum imperio lustrum [solus feci C. Censorino et C.] Asinio cos. Quo lustrum censa sunt civium Romanorum [in capita] quadragens centum millia

costume dei nostri padri. 2. E quelle attività che allora il senato volle fossero compiute da me io le espletai avvalendomi della potestà tribunizia, nella quale io stesso cinque volte spontaneamente chiesi ed ottenni dal senato un collega.

7 - 1. Fui dei triumviri per la ricostituzione dello Stato dieci anni di seguito. 2. Sino al giorno in cui scrivo sono stato principe del senato per un periodo di quarant'anni. 3. Fui pontefice massimo, augure, membro dei quindecimviri addetti al compimento dei sacri riti, membro dei settemviri addetti ai pubblici conviti, fratello Arvale, sodale Tizio e feziale.

8 - 1. Nel mio quinto consolato, per incarico del popolo e del senato accrebbe il numero dei patrizi. 2. Tre volte scelsi i nuovi senatori. Nel mio sesto consolato, avendo a collega Marco Agrippa, feci il censimento della popolazione, celebrando il lustrum dopo quarantadue anni dall'ultimo: in quella occasione risultarono censiti quattro milioni sessantatremila capi. 3. Sotto il consolato di Gaio Censorino e Gaio Asinio, ripetei il lustrum da solo con l'imperio consolare: in quella occasione furono

et ducenta triginta tria millia. 4. Et tertium in consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Caesare filio meo feci Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo lustrum censa sunt civium Romanorum capitum quadragens centum millia et nongenta triginta et septem millia. 5. Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda pos[teris tradidi].

9 - 1. [Vota pro valetudine mea suscipi per consules et sacerdotes qu[into] quoque anno decrevit senatus. Ex iis] votis [saep]e fecerunt vivo [me ludos aliquotiens sacerdotum] in quattuor amplissima conlegia, aliquotiens consules. 2. Privatum et municipatum universi si cives unanimiter continenter apud omnia pulvinaria pro valetudine mea supplicaverunt].

10 - 1. [Nomen meum senatus consulto in]clusum est in Saliare carmen et sacrosanctus in perpetuum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi [esset, per legem sanctum est.

censiti quattro milioni duecentotrentatremila cittadini romani. 4. Per la terza volta, con imperio consolare, celebrai il lustrum sotto il consolato di Sesto Pompeo e Sesto Apuleio, avendo a collega mio figlio Tiberio Cesare: in esso furono censiti quattro milioni novecentotrentasettemila cittadini romani. 5. Con nuove leggi, proposte per mia iniziativa, richiamai in vigore molte costumanze dei nostri maggiori, che ormai stavano scomparendo dalla vita dei nostri tempi; ed io stesso offrii alla posterità esempi di molte cose da imitare.

9 - 1. Il senato decretò che ogni quattro anni si facessero voti per la mia salute dai consoli e dai sacerdoti. In seguito a quei voti volte i quattro massimi colleghi sacerdotali, volte i consoli spesso indissero pubblici giochi in segno di ringraziamento per la mia sanità. 2. Anche i cittadini tutti, in privato e per municipi, elevarono preci unanimi e continue presso tutti gli altari per la mia salute.

10 - 1. Il mio nome fu incluso per senatoconsulto nel carme saliare e fu sancito per legge che io fossi sacrosanto per tutta la vita e che per

2. Pontif[lex maximus ne fierem in vivi [clonle]gae locum, populo id sace[r]dotium deferente mihi, quod pater meus habuerat, recusavi. Quod] sacerdotium aliquod post annos eo mortuo qui civilis motus occasione occupaverat, cuncta ex Italia [ad comitia mea conflente multitudine, quanta Romae nun[quam] [narratur ad id tempus fuisse, recepi] P. Sulpicio C. Valgio consulib[us].

11 - [Aram Fortunae Reducis ante ae]des Honoris et Virtutis ad portam Capenam pro reditu meo se]natus consecravit, in qua pontifices et virgines Vestales anniversarium sacrificium facere [iussit eo die quo consulibus Q. Luc]retio et [M. Vinici]o in urbem ex [Syria redieram, et diem Augustali]a ex [c]lo[gnomine nostro] appellavit.

12 - 1. [Senatus consulto eodem tempore] pars [praetorum et tribunorum] plebi cum consule Q. Lucretio et principi[bus] [votis] obliu[m] mihi mis[s]a e[st] in Campani]a[m, qui] honos

tutta la vita avessi la potestà tribunizia. 2. Per non divenire pontefice massimo al posto di un collega vivo, ricusai questo sacerdozio, che aveva tenuto il padre mio, pur offrendomelo il popolo. Accettai quel sacerdozio qualche anno dopo, sotto il consolato di Publio Sulpicio e Gaio Valgio, alla morte di colui che lo aveva occupato in occasione di torbidi interni; e ai comizi per la mia elezione accorse da tutta Italia tanta moltitudine, quanta mai ve ne fu a Roma, per quel che si narra, sino a quel giorno.

11. Per il mio ritorno il senato consacrò l'altare della Fortuna Reduce davanti il tempio dell'Onore e della Virtù, presso la porta Capena, decretò che su di esso i pontefici e le vergini Vestali celebrassero un sacrificio annuale nel giorno in cui, sotto il consolato di Quinto Lucrezio e Marco Vinicio, ero tornato in città dalla Siria e denominò quel giorno, dal nostro cognome, 'Augustalia'.

12 - 1. In quella stessa occasione, a seguito di un senatoconsulto una parte dei pretori e dei tribuni della plebe, con il console Quinto Lucrezio ed i cittadini più elevati, mi fu mandata incontro in Campania: onore

[ad hoc tempus] nemini praeter [me] e[st] decretus. 2. Cum ex Hispa[n]ia Galliaque, rebus in iis p[ro]vinciis prosp[er]e [gest]is, Roman redi] Tib. Ne[r]one et P. Quin[t]ilio consulib[us], aram [Pacis A]ugustae senatus pro] redi[tu] meo co[n]sacrandam censuit] ad cam[pum] Martium, in qua magistratus et sac[er]dotes virginesque] Vest[al]es anniversarium sacrificium facere iussit].

13 - [Anum] Quirin[um], quem clausum esse maiores nostri voluerunt, [cum] p[er] totum i[m]perium populi Romani terra marique es[set] parta victori]s pax, cum prius quam] nasceret [a condita] urb]e bis omnino clausum [f]uisse prodatur m[em]oriae, ter me principi]pe senat]us claudendum esse censuit].

V — 25 - 1. Mare pacavi a praedonibus. Eo bello servorum, qui fugerant a dominis suis et arma contra rem publicam ceperant, triginta fere millia capta dominis ad supplicium sumen-

che sino ad ora a nessuno fuori di me è stato decretato. 2. Quando tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, dopo aver felicemente operato in quelle provincie, sotto il consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, il senato stabilì che per il mio ritorno dovesse essere consacrato nel campo Marzio l'altare della Pace Augusta e comandò che su di esso magistrati, sacerdoti e vergini Vestali celebrassero un sacrificio annuale.

13 - Il tempio di Giuno Quirino, che i nostri maggiori vollero rimanere chiuso quando in tutto l'impero del popolo romano fosse stata vittoriosamente conseguita per terra e per mare la pace, mentre si ricorda esser stato serrato due volte in tutto dalla fondazione dell'urbe, prima che io nascessi, tre volte, essendo io principe, il senato ritenne che fosse da chiudersi.

25 - 1. Liberai il mare dai pirati. In quella guerra feci prigionieri circa trentamila schiavi, che erano fuggiti dai loro padroni ed avevano preso le armi contro lo Stato, e li consegnai ai loro proprietari perchè

dum tradidi. 2. Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me be[lli], quo vici ad Actium, ducem depoposcit. Iuraverunt in eadem ver[ba] provi[n]ciae Galliae Hispaniae Africa Sicilia Sardinia. 3. Qui sub [signis meis tum] militaverint, fuerunt senatores plures quam DCC, in iis qui vel antea vel postea consules facti sunt ad eum diem quo scripta sunt haec, LXXXIII, sacerdot[es] ci[rc]iter CLXX.

26 - 1. Omnium provi[n]ciarum populi Romani, quibus finitimae fuerunt gentes quae non parerent imperio nostro, fines auxi. 2. Gallias et Hispanias provincia[s], item Germaniam quae claudit Oceanus a Gadibus ad ostium Albis flum[inis] pacavi. 3. Alpes a regione ea, quae proxima est Hadriano mari, usque ad Tuscum pacificavi, nulli genti bello per iniuriam inlato. 4. Classis mea per Oceanum ab ostio Rheni ad solis orientis regionem usque ad fines Cimbrorum navigavit, quo neque terra neque mari quisquam Romanus ante id tempus adit, Cimbrique et Charydes et Semnones et eiusdem tractus alii Germanorum populi per legatos amicitiam meam et populi Romani petierunt.

fossero puniti. 2. L'Italia tutta giurò spontaneamente nelle mie parole e mi invocò duce della guerra in cui vinsi ad Azio. Giurarono nelle stesse parole le provincie delle Gallie, delle Spagne, di Africa, di Sicilia, di Sardegna. 3. Di quelli che allora militarono sotto le mie insegne più di settecento furono senatori, tra cui quelli che prima o poi furono eletti consoli sino al giorno in cui scrivo furono ottantatré, e circa centosettanta i sacerdoti.

26 - 1. Allargai i confini di tutte le provincie del popolo romano, cui erano finitime popolazioni che non fossero sottostesse al nostro imperio. 2. Riportai l'ordine nelle provincie delle Gallie e delle Spagne, e così pure nella Germania lungo le coste dell'Oceano da Cadice alle foci dell'Elba. 3. Pacificai le Alpi dalla regione prossima al mare Adriatico sino al Tirreno, senza portar guerra di ingiusta aggressione a nessun popolo. 4. La mia flotta navigò per l'Oceano dalla foce del Reno verso oriente fino alle terre dei Cimbri, là dove nè per terra nè per mare alcun Romano giunse prima di allora, e i Cimbri e i Caridi e i Semnones ed altre popolazioni germaniche della stessa regione mandarono ambasciatori a chie-

5. Meo iussu et auspicio ducti sunt [duo] exercitus eodem fere tempore in Aethiopiam et in Arabia[m], quae appellatur Eudaemon, [maximaeque] hos[tilium] gentis utriusque cop[iae] caesae sunt in acie et [clom]plura oppida capta. In Aethiopiam usque ad oppidum Nabata pervent[um] est, cui proxima est Meroe: in Arabiam usque in fines Sabaeorum processit exercitus ad oppidum Maribam.

27 - 1. Aegyptum imperio populi [Romani] adieci. 2. Armeniam maiorem interfecto rege eius Artaxe cum possem facere provinciam, malui maiorum nostrorum exemplo regnum id Tigrani, regis Artavasdis filio, nepoti autem Tigranis regis, per Tigrane[m] tradere, qui tum mihi privignus erat. Et eandem gentem postea descendentem et rebellantem domit[um] per Gaium filium meum regi Ariobarzani regis Medorum Artabaz[is] filio regendam tradidi et post eius mortem filio eius Artavasdi. Quo interfecto [Tigrane], qui erat ex regio genere Armeniorum oriundus, in id regnum misi. 3. Provincias

dere l'amicizia mia e del popolo romano. 5. Per mio comando e col mio auspicio due eserciti furono guidati quasi nello stesso tempo in Etiopia e nell'Arabia detta Felice, moltissime genti nemiche dell'una e dell'altra schiera furono uccise in battaglia e furono prese svariate città. In Etiopia si pervenne sino alla città di Nabata, prossima a Meroe; in Arabia l'esercito avanzò sino alla città di Mariba, nel territorio dei Sabei.

27 - 1. Aggiunsi l'Egitto all'impero del popolo romano. 2. Potendo fare dell'Armenia maggiore, dopo che fu ucciso il suo re Artaxe, una provincia, preferii, secondo l'esempio dei nostri antenati, affidare per tramite di Tiberio Nerone, che mi era allora figliastro, quel regno a Tigrane, figlio del re Artavasde e nipote del re Tigrane. La stessa gente, più tardi infedele e ribelle, detti da governare, domata da mio figlio Gaio, al re Ariobarzane, figlio del re dei Medi Artabaze, e dopo la sua morte a suo figlio Artavasde. E quando questi fu ucciso, mandai in quel regno Tigrane, che era oriundo della famiglia reale degli Armeni. 3. Ri-

omnis, quae trans Hadrianum mare vergunt ad orientem, Cyrenasque, iam ex parte magna regibus ea possidentibus, et antea Siciliam et Sardiniam occupatas bello servili recipervi.

28 - 1. Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achaia Asia Syria Gallia Narbonensi Pisidia militum deduxi. 2. Italia autem XXVIII colonias, quae vivo me celebrimae et frequentissimae fuerunt, mea auctoritate deductas habet.

29 - 1. Signa militaria complura per alios duces amissis devictis hostibus reperiavi ex Hispania et Gallia et a Dalmateis. 2. Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere mihi supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. Ea autem signa in penetrali, quod est in templo Martis Ultoris, reposui.

30 - 1. Pannoniorum gentes, quales ante me principem populi Romani exercitus nunquam adieci, devictas per Ti. Nerone, qui tum erat privignus et legatus meus, imperio populi

conquistai tutte le provincie transadriatiche che guardano ad oriente, nonché Cirene, mentre già in gran parte le dominavano alcuni re, e prima ancora ripresi la Sicilia e la Sardegna, che erano state occupate durante la guerra servile.

28 - 1. Dedussi colonie di militi in Africa, in Sicilia, in Macedonia, in entrambe le Spagne, in Acaia, in Asia, in Siria, nella Gallia Narbonese, in Pisidia. 2. L'Italia annovera ventotto colonie dedotte per mia iniziativa, che sono state durante la mia vita rinomatissime e popolosissime.

29 - 1. Con le mie vittorie sui nemici recuperai dalla Spagna, dalla Gallia e dalla Dalmazia molte insegne militari perdute da altri generali. 2. Costrinsi i Parti a restituire a me le spoglie e le insegne di tre eserciti romani ed a chiedere supplichevolmente l'amicizia del popolo romano. Quelle insegne io riposi nel penetrale del tempio di Marte Ultore.

30 - 1. Sottomisi all'imperio del popolo romano, dopo averle sconfitte per mezzo dell'allora mio figliastro e legato Tiberio Nerone, le genti dei Pannoni, che nessun esercito del popolo romano prima che io fossi

Romani subieci protulique fines Illyrici ad ripam fluminis Danubii. 2. Citra quod Danabium transgressus exercitus meus auspiciis victus profligatusque est postea trans Danubium ductus exercitus meus Danabium gentes imperii populi Romani perferre coegit.

31 - 1. Ad me ex India regum legationes saepe missae sunt, non visae ante id tempus apud quemquam Romano dulcem. 2. Nostram amicitiam appetiverunt per legatos Bastarnae Scythaeque et Sarmatarum, qui sunt citra flumen Tanaim ultra, reges Albanorumque rex et Iberorum et Medorum.

32 - 1. Ad me supplices confugerunt reges Parthorum Tiridates et postea Phrat[es] (VI) regis Phrat[is] filius, Medodum Artavasdes, Adiabenorum Artaxares, Britannorum Dunnobellanus et Tincommius, Sugamborum Maelo, Marcomanorum Sueborum Segimerus. 2. Ad me rex Parthorum Phraates Orod[is] filius filios suos nepotesque omnes misit in Italiam,

principe aveva mai avvicinato, ed estesi i confini dell'Ilirico fino alla sponda del fiume Danubio. 2. Un esercito di Daci, avendo varcato questo fiume, fu vinto e messo in fuga con i miei auspici: dopo di che il mio esercito, portato attraverso il Danubio, costrinse le genti dei Daci a subire la potenza del popolo romano.

31 - 1. A me dall'India furono spesso inviate ambascerie di re, non mai viste prima di allora presso nessun generale romano. 2. Chiesero la nostra amicizia per mezzo di ambasciatori i Bastarni, gli Sciti, i re dei Sarmati, che abitano al di qua e al di là del Tanai, e i re degli Albani, degli Iberi e dei Medi.

32 - 1. A me supplici accorsero i re dei Parti Tiridate prima e poi Fraate, figlio del re Fraate, e i re Artavasde dei Medi, Artasare degli Adiabeni, Dunnobellauno e Tincommio dei Britanni, Melone dei Sigambri, Segimero dei Marcomanni Svevi. 2. A me il re dei Parti Fraate, figlio di Orode, mandò in Italia tutti i suoi figli e nipoti, non perchè fosse

non bello superatu[s], sed amicitiam nostram per [liberorum] suorum pignora petens. 3. Plurimaeque aliae gentes exper[tae] sunt p. R. fidem me principe, quibus antea cum populo Romano nullum extiterat legationum et amicitiae [com]mercium.

33 - A me gentes Parthorum et Medorum per legatos principes earum gentium reges pet[iti]os acceperunt: Part[hi] Vononem regis Phr[ati]s filium, regis Orod[is] nepotem, Medi Ariobarzanem, regis Artavazdis filium, regis Ariobarzanis nepotem.

34 - 1. In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia extinxeram, per consensum universorum [potius rerum om]nium, rem publicam ex mea potestate in senat[us] populique Romani arbitrium transtuli. 2. Quo pro merito meo senat[us] consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti sunt publice corona[que] civica super ianuam meam fixa est [atque clupeus aureus] in curia Julia positus, quem mihi senatum [populumque Romanum] dare virtutis clementiaeque iusticiae et pietatis causa testatum est p[er] cilius clupe[us] lin-

stato vinto in guerra, ma perchè desiderava la nostra amicizia col pegno dei suoi figli. 3. E moltissime altre genti, che non avevano prima avuto con il popolo romano nessun rapporto diplomatico e di amicizia, sperimentarono, essendo io principe, la fedeltà del popolo romano.

33. Da me le genti dei Parti e dei Medi, che me ne avevano richiesto inviandomi come ambasciatori i loro più eminenti uomini, ebbero come re: i Parti Vonone, figlio del re Orode, i Medi Ariobarzane, figlio del re Artavasde, nipote del re Ariobarzane.

34 - 1. Durante il sesto ed il settimo consolato, poi ch'ebbi posto termine alle guerre civili, avendo riunito in me per consenso universale ogni supremo potere, trasferii la cosa pubblica dalla mia potestà alle libere decisioni del senato e del popolo romano. 2. Per questo mio merito venni denominato Augusto per senatoconsulto, la porta della mia casa fu ornata di alloro, una corona civica fu infissa sopra l'ingresso e nella curia Giulia fu posto uno scudo d'oro, di cui l'iscrizione attestava che il senato e il popolo romano me l'offrivano per il mio valore, la mia

scriptionem. 3. Post id tem[poris] auctoritate omnibus praestiti, potestatis au[tem] nihil amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt.

35 - 1. Tertium decimum consulatum cum gerebam senatus et eque[ster] ordo populusque Romanus universus appellavit me patrem patriae idque in vestibulo aedium mearum inscriben[du]m et in curia Julia et in foro Aug. sub quadrigis, quae mihi ex s. c. posita[ae] sunt, decrevit. 2. Cum scripsi haec, annum agebam septuagensimum sextum.

clemenza, la mia giustizia e la mia pietà. 3. Dopo d'allora io superai tutti per autorità, ma non ebbi in potestà nulla più degli altri cittadini, che mi furono anche colleghi nella magistratura.

35 - 1. Durante il mio tredicesimo consolato, il senato, l'ordine equestre e tutto il popolo romano mi proclamarono padre della patria e decisero che questo titolo dovesse essere iscritto nel vestibolo della mia casa, nella curia Giulia e nel foro Augusto, sotto la quadriga che vi fu posta in mio onore per senatoconsulto. 2. Ho scritto in età di settantasei anni.

COMMENTO

1. PREMESSA. — Tanto il *M. Anc.* quanto il *M. Ant.* portano, a guisa di titolo dell'iscrizione, la seguente dicitura: *'Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit, et impensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum in duabus aheneis pilis, quae sunt Romae positae, exemplar subiectum'*. Il titolo certamente non fu scritto da Augusto, il quale non avrebbe potuto parlare di sè, in vita, come *divus*, dato che fu divinizzato dopo morto. Esso è, probabilmente, la riproduzione di una dichiarazione di autenticità, che Tiberio fece apporre alle copie dell'*Index* inviate nelle provincie: *Exemplar subiectum* significa infatti, tecnicamente, 'documento allegato'. — Neppure ad Augusto può attribuirsi una breve appendice, da noi non riprodotta, ove si riassumono le *impensae* fatte dal principe e si segnalano le sue elargizioni a favore di privati e di provincie. Trattasi, evidentemente, di un elaborato ad uso dei provinciali. — Il testo delle *Res gestae* può dividersi in tre parti, di ampiezza pressochè uguale: a) una prima parte (cc. 1-14) è prevalentemente relativa alle cariche coperte dal principe ed agli onori ricevuti da lui e (c. 14) dai figliuoli Gaio e Lucio Cesare, immaturamente scomparsi; b) una seconda parte (cc. 15-24) enumera le *impensae* da lui sostenute per il pubblico bene; c) una terza parte (cc. 25-35) è quella prevalentemente relativa alle vere e proprie *res gestae* di Augusto.

2. NOTE AI CC. 1 E 2. — I due capitoli che aprono l'*Index* sono come una premessa di carattere storico all'intero documento, in quanto che sono destinati a sintetizzare gli avvenimenti che portarono Augusto ad entrare nella vita politica e che si svolsero nel biennio 44-42 a. C., dalla morte di Cesare alla battaglia di Filippi, che segnò la fine di Bruto e di Cassio. A questi due capitoli fanno rispondenza, quanto al carattere, i capitoli 34 e 35, che chiudono il documento, dedicati come sono a riepilogare cronologicamente i fatti che giustificano la tesi augustea di

aver ripristinato, dopo un lungo periodo di sostanziale dittatura, le libertà repubblicane (v. *infra* n. 27 ss.). Tutti gli altri capitoli del documento hanno un carattere, per dir così, essenzialmente sistematico, nel senso che gli avvenimenti non vi sono esposti cronologicamente, ma vi sono piuttosto richiamati a prova dei vari onori che Augusto si vide attribuiti in vita, delle attività che svolse, degli oneri economici cui si sobbarcò.

3. — Caio Ottavio, il futuro Augusto, nacque il 3 settembre del 63 a. C. da Caio Ottavio e da Atia, figlia di Marco Atio Balbo e della sorella di Cesare, Iulia. Cesare, che era senza figli, contò sul nipote per la sua successione non soltanto patrimoniale, ma anche politica, e a questo fine lo adottò nel testamento e lo istituì suo erede. — Nel 44 a. C. Ottavio era ad Apollonia in Epiro, a scopo di istruzione, e si aspettava di esser chiamato da Cesare ad accompagnarlo nella guerra contro i Parti, quando invece gli giunse la notizia che il dittatore era caduto vittima, alle idi di marzo, della congiura di Bruto e Cassio. Senza indugio alcuno il non ancora diciannovenne erede di Cesare — cui spettava ormai, in forza dell'adozione, il nome di Caio Giulio Cesare Ottaviano — partì per Roma. Giuntovi alla fine di aprile o al principio di maggio, vi trovò che il console Marco Antonio, d'accordo con il *magister equitum* del defunto dittatore, Marco Emilio Lepido, si era impadronito delle carte di Cesare e di tutto il suo patrimonio mobiliare e si atteggiava a suo successore politico. Dopo avere, con il famoso discorso pronunciato ai funerali di Cesare, sollevato l'indignazione popolare contro i congiurati, che erano stati costretti ad uscire dalla città, Antonio cercava ora di fondare la propria fortuna sulla conciliazione con le opposte parti: pur continuando a tener accortamente desta l'agitazione della plebe contro gli uccisori di Cesare, egli si sforzava di ingraziarsi il senato e di patteggiare sia con i congiurati che con il figlio di Pompeo Magno, Sesto Pompeo, il quale godeva sempre di una forte posizione nella Spagna Ulteriore, ove Cesare non era mai riuscito a debellarlo. — Parve dapprima che, malgrado il sopravvenire di Ottaviano, i piani di Antonio fossero per avere l'esito più fortunato. Ai primi di giugno i comizi attribuirono a lui le due province galliche ed al collega Publio Cornelio Dolabella la provincia di Siria, aggiungendovi il conferimento dell'*imperium proconsulare* per la durata di sei anni: con il che era offerto ad Antonio ed ai suoi amici il mezzo più sicuro per crearsi un fortissimo esercito. Ma poco dopo l'orizzonte si oscurò, perchè Bruto e Cassio — che Antonio aveva cercato di tacitare, facendo loro attribuire le pro-

vince di Creta e Cirene, nonchè la lucrosissima cura dei rifornimenti dei grani dell'Asia e della Sicilia — fortemente malcontenti della piega che prendevano le cose, e sopra tutto insospettiti circa le vere intenzioni di Antonio a loro riguardo, pensarono bene di passare in Oriente, onde costituirci un forte esercito prima dell'arrivo di Dolabella.

4. — Ma il vero errore di Antonio fu di tenere in non cale il giovane, ma volitivo e tenace Ottaviano, cui non soltanto Antonio non si curò di dare una qualsivoglia soddisfazione di indole politica, ma addirittura rifiutò, contro ogni principio di diritto, la restituzione del patrimonio mobiliare di Cesare, del quale, come si è detto, si era a suo tempo appropriato. — Malgrado i consigli di prudenza dei suoi familiari ed amici, Ottaviano non si intimidì e, per affermar meglio e più efficacemente la sua qualità di erede giuridico e politico di Cesare, incominciò, con somma saggezza politica, con l'accettare l'eredità dello zio e con il sobbarcarsi ai gravissimi oneri finanziari che essa implicava. Avendo Cesare disposto un lascito di trecento sesterzi a favore di ciascun cittadino romano, Ottaviano, che non disponeva a quest'uopo dell'ingente capitale mobiliare dello zio, si affrettò tuttavia a dare esecuzione alla volontà di lui mediante il ricavo della liquidazione del patrimonio immobiliare dell'eredità e la vendita di molti beni suoi propri. Come è naturale, l'entusiasmo popolare, abbandonando Antonio, si accentrò immediatamente in Ottaviano, che, d'altro canto, non tardò a cattivarsi la fiducia del partito cesariano ed il favore dello stesso ceto senatorio, il quale, pur essendo in sostanza contrario a lui quanto ad Antonio, giudicò essere maggiormente opportuno mettersi, per il momento, dalla sua parte, onde eliminare il pericolo più imminente di una nuova dittatura, che proveniva appunto da Antonio. — Forte di questo consenso intorno alla sua persona, Ottaviano si diede subito, *privata impensa et privato consilio*, a raccogliere un esercito personale da contrapporre al rivale, che dovette ben presto vedersi abbandonato da due legioni macedoniche (la *legio Martia* e la *legio quarta*), su cui fortemente contava per assicurare il suo dominio sulle Gallie. Fu questo esercito personale che servì ad Ottaviano a liberare, come egli dice (cfr. c. I § 1), lo Stato dalla fazione politica di Antonio (del quale, come di ogni altro suo nemico, le *Res gestae* evitano studiamente di fare il nome). Ciò che Augusto non mette, ovviamente, in rilievo è che, in realtà, la *res publica* cadde dalla dominazione di una *factio* in quella di un'altra *factio*, la sua.

5. — Verso la fine del 44 a. C. l'aria di Roma non era, ormai, più salutare per Antonio, il quale pensò bene di affrettare la sua partenza per le Gallie, ove forse sperava di crearsi una base politico-militare analoga a quella che aveva un tempo permesso a Cesare di ritornare, attraverso il Rubicone, da dominatore in Roma. Uscito dall'Urbe alla fine di novembre, egli puntò su Mutina (Modena), dove Decimo Bruto, lo spedito proconsole delle Gallie, si era asserragliato con tutta l'intenzione di opporsi ai suoi propositi. Il partito cesariano, approfittando di ciò, sostenuto dalla vibrante oratoria di Cicerone (che in questi tempi compose le sue famose 'Filippiche' contro Marco Antonio), ottenne che il senato decretasse di portare aiuto a Decimo Bruto. Quando i nuovi consoli Aulo Irzio e Vibio Pansa, cesariani convinti, furono entrati in carica (1° gennaio 43 a. C.), la nuova guerra civile (*bellum Mutinense*) ebbe praticamente inizio. — Fu appunto il 1° gennaio del 43 che il senato, su proposta di Cicerone, accolse Ottaviano fra i suoi membri col rango di *quaestorius* (l'ultimo rango), presto però mutato in quello di *consularis* (il più elevato dopo il rango di *censorius*). A sette giorni di distanza il senato, nuovamente convocato, conferì ad Ottaviano il comando militare nella guerra contro Antonio ed emanò il c. d. *senatus consultum ultimum*, mediante cui, nei momenti di estremo pericolo e sopra tutto di grave perturbamento interno, si usava conferire ai consoli i pieni poteri, ed in particolare il potere di esercitare l'*imperium militiae* entro il pomerio cittadino ('*videant consules ne quid res publica detrimenti capiat*'). Ma questa volta i pieni poteri non furono concessi ai soli consoli, bensì anche ad Ottaviano, con il titolo di pretore. — Ottaviano conseguì la sua prima vittoria personale nello scontro di Forum Gallorum, il 14 aprile, e sembra che il giorno successivo gli sia stata tributata dalle truppe la prima delle ventuno acclamazioni ad *imperator* che, come egli dirà nel c. 3 delle *Res gestae*, gli furono fatte nella sua vita. Poco dopo Modena fu liberata, a prezzo di una sanguinosa battaglia, nella quale caddero i consoli Pansa e Irzio. Antonio riuscì a salvarsi con la fuga e si diresse a marce forzate verso la Gallia transalpina, per riorganizzarvi le sue milizie e congiungersi con Lepido, che sopravveniva dalla Gallia Narbonese, di cui era governatore.

6. — Allontanato il pericolo di Antonio, il senato fu sollecito a far voltafaccia ad Ottaviano ed ai cesariani del suo partito. Dell'inseguimento di Antonio fu dato incarico, anziché al vincitore di Modena, a Decimo Bruto; a Sesto Pompeo, già nominato *praefectus orae maritimae*, venne

assegnato il comando della flotta; Bruto e Cassio ebbero riconosciuto un *imperium maius* su tutte le provincie di Oriente. — Ottaviano, ancora una volta malaccortamente sottovalutato per la sua estrema giovinezza, corse immediatamente ai ripari, non esitando ad intavolare trattative segrete con Antonio e Lepido ed a rivolgere il suo esercito su Roma, che gli si offriva inerte e indifesa. Accolto nell'Urbe dalle acclamazioni popolari, egli fece convocare i comizi che, il 19 agosto, lo elessero console unitamente al congiunto Quinto Pedio. Mentre Pedio rimaneva in città a coprirgli le spalle, egli poi mosse sollecitamente incontro, piuttosto che contro, ad Antonio e a Lepido. Nei pressi di Bononia (Bologna), su un'isoletta del torrente Lavino, avvenne fra i tre uno storico abboccamento, che si concluse con un patto di alleanza personale, cioè con un *triumviratus rei publicae constituendae*, perfettamente analogo a quello intervenuto a suo tempo tra Cesare, Pompeo e Crasso: salvo che l'accorto nipote di Cesare si preoccupò subito dopo di far confermare e legalizzare il triumvirato da una legge comiziale, la *lex Titia* del 27 novembre. Ottaviano, Antonio e Lepido ebbero, pertanto, riconosciuti ufficialmente poteri straordinari, di natura dittatoriale, sino a tutto il 31 dicembre del 38. — Nelle *Res gestae* Augusto, volutamente sorvolando sulle non limpide vicende che portarono alla costituzione del triumvirato e deliberatamente tacendo il nome di Antonio e Lepido, passa d'un sol tratto dalla elezione a console alla nomina a triumviro.

7. — Subito dopo l'elezione al consolato e prima ancora dell'incontro di Bologna, fu cura di Ottaviano di promuovere l'emanazione di una legge per l'assassinio di Cesare. La legge fu votata dai comizi su rogazione del console Pedio e fu la *lex Pedia de interfectorebus Caesaris*. Esso istituì una *questio extraordinaria* per l'accertamento della responsabilità degli uccisori di Cesare e dei loro favoreggiatori e fissò la pena nelle *aqua et igni interdictio*, con conseguente perdita della cittadinanza romana e confisca dei beni a beneficio dello Stato (*publicatio bonorum*). Ben a ragione scrive, dunque, Augusto nelle *Res gestae* (cfr. c. 2) di aver vendicato con mezzi legali l'uccisione di Cesare, sebbene, peraltro, egli taccia di aver ampiamente integrato questa azione, abbandonandosi, insieme con Antonio e Lepido, a non pochi atti di arbitraria vendetta contro gli anticesariani, tra i quali cadde, vittima di Antonio, Cicerone. — Con l'emanazione della *lex Pedia* Ottaviano riuscì a porre nell'illegalità Bruto, Cassio e i loro seguaci riparati in Oriente. Poi che i due capi della congiura non dimettevano i loro comandi politico-militari,

essi poterono essere legittimamente dichiarati ribelli, che portavano le armi contro lo Stato (*bellum inferentis rei publicae*). Ottaviano e Antonio partirono quindi per scontrarsi decisamente con loro e li incontrarono a Filippi, in Macedonia. La battaglia di Filippi, in cui scomparvero Bruto e Cassio, fu in realtà composta di due distinti scontri, che si seguirono a circa un mese di distanza (ottobre-novembre 42 a. C.). Augusto esagera dicendo di esserne stato egli, ed egli solo, il vittorioso. In realtà, nel primo scontro, mentre le truppe di Ottaviano erano costrette da Bruto ad un precipitoso ripiegamento, le milizie di Antonio sconfissero l'esercito di Cassio, il quale, credendo erroneamente che tutto fosse perduto, si uccise. Nel secondo scontro fu la volta di Bruto, che, vedendo il suo esercito letteralmente schiacciato dalle schiere dei triumviri, si suicidò. Il primo e più difficile periodo della carriera di Augusto era, con ciò, felicemente concluso.

8. NOTE AI CC. 3 E 4. — Il ricordo della vittoria di Filippi, con cui si chiude il capitolo 2, offre ad Augusto il destro per passare ad una sintesi delle guerre da lui vittoriosamente combattute e degli onori a questo titolo ricevuti. Il § 4 del capitolo 4, che riferisce sugli anni di consolato e di *tribunicia potestas* del principe, sta male in questo contesto, e può pensarsi che esso sia stato redatto, anziché per chiudere il capitolo 4, per aprire il capitolo 5 (v. *infra* n. 11). — Si noti che il ricordo delle guerre sostenute ha, più che altro, lo scopo di mettere in evidenza la *clementia* di Augusto, il quale si vanta di aver sempre perdonato, nelle guerre civili, ai cittadini che gli chiesero grazia e di aver evitato, nelle guerre contro gli stranieri, le stragi di vinti tutte le volte che lo poté fare senza compromettere la sicurezza militare di Roma. Il vanto è sostanzialmente giustificato, sebbene non possa tacersi che con i vinti di Azio Ottaviano si dimostrò, stando ad una accreditata tradizione, inesorabile.

9. — Le guerre civili combattute da Augusto furono, dopo Filippi: la guerra, a Perugia, contro Lucio Antonio, fratello del triumviro, che intralciava con continue sedizioni l'assegnazione delle terre italiche ai suoi veterani (41 a. C.); la guerra contro Sesto Pompeo (36 a. C.: v. n. 19); la guerra contro Lepido, che aveva tentato di approfittare della lotta contro Sesto Pompeo per impadronirsi della Sicilia, ma che rimase ben presto abbandonato dalle sue truppe; infine la guerra contro Marco Antonio, che, irretito dai vezzi della regina Cleopatra d'Egitto, le aveva

donato territori romani e divisava di costituire in Oriente una monarchia di tipo ellenistico, guerra conclusa ad Azio (31 a. C.) con la piena sconfitta di Antonio e Cleopatra, che si uccisero. Dei *bella externa* da lui sostenuti, Augusto tornerà ad occuparsi, in maniera più particolareggiata, nei capitoli 26 e segg. (v. n. 21 ss.). — Augusto ebbe gran cura della sistemazione dei suoi veterani, che cercò di trasformare per gran parte in piccoli agricoltori. I capitoli 16 e 17 delle *Res gestae*, da noi non riportati, sono appunto dedicati a specificare le ripartizioni di terre ed i premi in denaro concessi ai veterani. Nel capitolo 28 incontreremo maggiori particolari sulle colonie militari dedotte in Italia e nelle provincie (v. n. 23). — Il conto delle navi superiori alle triremi catturate da Augusto è esatto, perchè ci risulta che poco più di 300 ne perdettero Sesto Pompeo, a Mylae e a Naulochus, e che altre 300 furono perdute ad Azio da Antonio e Cleopatra.

10. — L'onore dell'*ovatio* fu concesso ad Augusto nel novembre del 40 a. C., dopo la vittoria su Lucio Antonio (v. n. 9) e la successiva rappattumazione con Marco Antonio, avvenuta a Brindisi e suggellata dal matrimonio fra costui ed Ottavia, sua sorella (*foedus Brindisinum*); una seconda volta gli fu concesso questo onore nel novembre del 36 a. C., dopo la vittoria su Sesto Pompeo (v. n. 19). L'*ovatio* era un onore minore, che si soleva conferire per vittorie militari non meritevoli del trionfo o per imprese riuscite senza spargimento di sangue (*leniter sine cruore*): essa consisteva nel sacrificio di una pecora (*ovis*), compiuto dal generale incoronato di mirto sul Campidoglio, dopo che aveva traversato la città in toga pretesta. — Il trionfo era l'onore massimo, che il senato potesse decretare ad un generale vittorioso. Occorreva a quest'uopo che fossero stati uccisi almeno 5000 nemici e che l'esercito fosse stato riportato inco-lume in patria: il generale vittorioso entrava in Roma dalla porta trionfale, avendo in capo una corona d'alloro e addosso una tunica trapunta di palme in oro (*tunica palmata*), e, su un carro trainato da cavalli bianchi, si recava in Campidoglio, ove sacrificava dei tori bianchi a Giove. I tre trionfi di Augusto furono celebrati in tre giornate consecutive, dal 13 al 15 agosto del 29 a. C., e furono motivati: il primo dalle vittorie conseguite, nel 35 e 34 a. C., contro le tribù dalmatiche ed altre minacciose popolazioni confinanti con l'Italia; il secondo dalla vittoria di Azio (31 a. C.) su Cleopatra (non dalla congiunta vittoria su Antonio, perchè il trionfo non si concedeva per le guerre civili); il terzo dalla vittoriosa conclusione, ad Alessandria (30 a. C.), della campagna di Egitto. —

Le *salutationes imperatoriae*, che Augusto ricevè in numero di 21 (a cominciare da quella, ricordata al n. 5, di Forum Gallorum), erano acclamazioni dei soldati al generale vittorioso (*imperator*), i fasci dei cui littori venivano ornati di fronde di alloro, che egli, tornando a Roma, deponeva in grembo a Giove Capitolino, sciogliendo i voti fatti prima della partenza. È importante notare che, indipendentemente dalle 21 *salutationes imperatoriae*, Ottaviano cominciò a portare stabilmente il titolo di *imperator* come *praenomen* almeno dal 38 a. C. e che se lo fece solennemente riconfermare dal senato nel 29 a. C.. Ciò significa che egli realmente si attribuiva, se non altro, una dignità di gran lunga preminente su quella di qualsivoglia magistrato romano. — Poco importa stabilire quali e quanti furono i trionfi decretati ad Augusto e da lui rifiutati. Merita di essere posto in rilievo che, successivamente al 29 a. C., in Roma non fu celebrato più alcun trionfo, nè in onore di Augusto nè in onore di altri. Ben si comprende perchè Augusto non gradisse la celebrazione di trionfi altrui; quanto al rifiuto di celebrare trionfi propri, è chiaro che il principe si riteneva ormai superiore agli onori ordinari, anche ai più alti.

II. NOTE AI CC. 5-8. — I capitoli 5-8 delle *Res gestae* sono dedicati ad indicare le principali cariche ordinarie e straordinarie che vennero ripetutamente offerte ad Augusto e che questi rifiutò e le cariche politiche e sacerdotali che egli invece ricoprì. — A questi capitoli, come già è stato osservato dianzi (n. 8), si riconnette l'ultimo paragrafo del capitolo 4, che in quel contesto sembra del tutto fuori di luogo. Ma, a voler essere esigenti, quel paragrafo non sta bene nemmeno in testa al capitolo 5 e si adatta pienamente solo al capitolo 7, che è quello ove si enumerano le cariche effettivamente ricoperte dal principe. La questione è di minima importanza dal punto di vista del nostro commento storico-giuridico. Ad ogni modo non tralascerò di osservare che il § 4 del capitolo 4 ha tutta l'aria di non essere stato scritto da Augusto, ma di essere stato piuttosto interpolato dopo la morte di lui da Tiberio.

12. — Augusto fu, dunque, console per tredici volte ed ebbe per trentasette anni la *tribunicia potestas* (cfr. c. 4 § 4). Queste dichiarazioni delle *Res gestae* (anche se non sono di pugno di Augusto) sono sicuramente confermate da altre e molteplici fonti. In particolare, può considerarsi indubitabile che nel 14 d. C., anno della sua morte, Augusto era nel 37° anno di *tribunicia potestas*: cfr. per tutti Tac., *Ann.* 1.9, 'con-

tinuata per septem et triginta annos tribunicia potestas. — Quanto ai consolati di Augusto, non vale la pena di enumerarli: basterà ricordare che il primo fu nel 43 a. C. (v. n. 6) e che l'ultimo fu nel 2 a. C., l'anno in cui il *princeps* venne proclamato *pater patriae* (v. n. 27 e cfr. c. 35 § 1). Quel che è importante notare, a questo proposito, è che Augusto rivestì 11 volte il consolato dal 43 al 23 a. C. e che, negli anni dal 22 al 2 a. C., non accettò il consolato che altre due volte (5 e 2 a. C.), a titolo di vera eccezione, mentre più non lo ebbe dall'1 a. C. alla morte. Ciò si spiega tenendo presente l'intero processo genetico del principato augusteo, che poté dirsi realmente e definitivamente fondato nel 23 a. C., anno in cui Augusto rinunciò all'undicesimo consolato ed ebbe, poco dopo, riconosciuta in perpetuo la *tribunicia potestas*. Il consolato, che sino al 23 a. C. era stato uno dei tanti elementi cui Augusto aveva fatto ricorso per mantenere la sua supremazia nello Stato, non fu più necessario a questo fine dopo d'allora. — La *tribunicia potestas* fu attribuita ad Augusto, insieme con altri poteri e dignità, a titolo vitalizio, poco dopo la sua rinuncia al consolato, evidentemente in base ad un programma minutamente concordato. Le varie questioni di indole storico-giuridica che si ricollegano all'attribuzione della *tribunicia potestas* saranno deliberate più oltre (v. n. 18). Mi limito qui a precisare che la *tribunicia potestas* poneva il *princeps* in una posizione ben diversa da quella dei *tribuni plebis* e ben superiore ad essa. Dei *tribuni* egli aveva i poteri, e cioè il *ius intercessionis* (potestà di veto contro qualsiasi deliberato dei magistrati), il *ius coercionis* (potestà di irrogare multe, disporre carcerazioni ecc.) e il *ius agendi cum populo e cum senatu* (potestà di convocare i comizi e il senato), ma, a differenza degli ordinari *tribuni*, era sottratto al loro veto. Essendo la concessione vitalizia, non potevano considerarsi pari grado del *princeps* nemmeno coloro che a titolo temporaneo erano chiamati (e non sempre) a fungergli da colleghi: più che di *collegae* nel senso tecnico della parola, dovrebbe parlarsi di aiutanti o ausiliari (v. n. 13).

13. — Nel 22 a. C., essendo consoli Marco Marcello e Lucio Aruntio, mentre Augusto trovavasi in Oriente, Roma ebbe un periodo di carestia aggravata da una rovinosa pestilenza. La superstizione popolare attribuì queste calamità al fatto che Augusto, l'anno precedente, aveva rinunciato al consolato, separando la sua buona stella dalle fortune di Roma; il senato, dal suo canto, non seppe trovare miglior sistema, sia per placare il popolo che per impegnare personalmente Augusto a risolvere la gravissima situazione, che di offrirgli la *dictatura rei publicae*

constituendae e la *cura annonae* a titolo straordinario. Due volte l'offerta venne fatta ad Augusto, mentre era ancora in Oriente (*absenti*) e subito dopo l'affrettato ritorno a Roma (*praesenti*), ma ambedue le volte egli recisamente rifiutò una carica, che, essendo stata lungo tempo di Silla e sopra tutto di Cesare, avrebbe fatto parlare ai suoi nemici di monarchismo e che, in ogni caso, mal si attagliava alla concezione specialissima del suo potere, che egli aveva cercato di imporre con la riforma del 23 a. C. Viceversa con la sua concezione del principato non era in contrasto l'assunzione, fra gli altri, di un altro potere di nuovo conio, disgiunto da qualsiasi carica (ordinaria o straordinaria) repubblicana. Fu perciò che Augusto non rifiutò la *curatio annonae*, che gli permise in pochissimo tempo di porre fine alla carestia. — Nella stessa occasione di cui sopra fu offerto ad Augusto di riassumere il consolato, ma, per i soliti motivi, egli rifiutò l'offerta. L'anno seguente, per convincerlo a ridiventare vita natural durante console, fu addirittura lasciata vacante una delle due *sellae* consolari (l'altra fu data a Marco Lollio), ma nemmeno allora egli deflette dal suo lungimirante programma di astenersi dall'occupare cariche magistraturali repubblicane. — Da Dio Cass., 54.10.5, risulta che, tuttavia, Augusto non rifiutò, nel 19 a. C., insieme con altre concessioni, l'*imperium consulare* a vita. Il punto è assai discusso: alcuni (Mommsen) ritengono che Dione sia in errore, altri (Kromayer, von Premerstein) pensano che lo storico abbia confuso gli onori consolari (la *sella curulis* e il seguito di dodici littori) con le potestà consolari, altri infine (Dessau, Siber, De Francisci) non hanno difficoltà ad ammettere la notizia di Dione, che sembra confermata da quei passi delle *Res gestae* (c. 8), ove è detto che i censimenti dell'8 a. C. e del 14 d. C. furono compiuti da Augusto *consulari cum imperio*. A mio parere l'opinione più accettabile è la seconda: i passi delle *Res gestae* non la smentiscono perchè può ben pensarsi che l'*imperium consulare* sia stato attribuito di volta in volta al *princeps* ai fini del censimento (se l'*imperium consulare* fosse già spettato normalmente al principe all'epoca del secondo e del terzo censimento, non si vede perchè egli avrebbe sottolineato il fatto di aver operato questi censimenti *consulari cum imperio*).

14. — Tre volte venne offerta ad Augusto, per consenso universale, una magistratura straordinaria, mai prima vista nello Stato romano, la magistratura di *curator legum et morum maxima potestate*. L'offerta fu fatta una prima volta nella seconda metà del 19 a. C., dopo un periodo di torbidi interni, che Augusto era riuscito facilmente a domare al suo

ritorno dall'Oriente, una seconda volta nel 18 a. C. ed una terza volta nell'11 a. C.. Leggiamo nelle *Res gestae* (c. 6 § 1) che tutte le volte Augusto rifiutò la magistratura che era contraria alle tradizioni repubblicane ('*nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi*'). Ora, si badi bene che Augusto non asserisce di aver rifiutato la funzione (*cura morum et legum*), ma di aver rifiutato la carica; tanto vero che aggiunge subito dopo (c. 6 § 2): '*quae cum per me geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfeci*'. — Questo passo delle *Res gestae*, solitamente letto senza porre attenzione alla accennata distinzione tra carica e funzione, ha dato luogo a gravissime controversie, in quanto che parrebbe in contrasto con quanto asseriscono Dione Cassio e Svetonio: il primo (54.10.5 e 30.11) afferma che Augusto fu eletto due volte, nel 19 e nel 12 a. C., ἐπιμελητὴς τῶν νόμων (*curator morum*); Dione non aggiunge *legum* dal senato e dal popolo e per la durata di cinque anni e che ambedue le volte egli accettò questa cura; il secondo (*Aug.* 27.5) dichiara testualmente che Augusto '*recepit et morum legumque regimen aequae perpetuum, quo iure, quamquam sine censurae honore, census tamen populi ter egit, primum ac tertium cum collega medium solus*'. Sulla base delle *Res gestae* il Mommsen, seguito dalla gran maggioranza della dottrina, ha negato ogni fede a Dione e a Svetonio; ma il von Premerstein, seguito dal De Francisci, ha osservato in contrario che Augusto, pur dichiarando di aver rifiutato la carica di *curator legum et morum*, non nega, anzi fa intendere di essersene assunta la funzione (forse dapprima a titolo temporaneo e poi a titolo perpetuo) incorporandola nella *potestas tribunicia*. Ragionamento che a me pare sostanzialmente esatto ed accoglibile. — Ben cinque volte Augusto si fece assegnare dal senato un collega nella *tribunicia potestas*: due volte fu tale il genero Agrippa (dal 18 al 13 e dal 13 all'8 a. C.: quinquennio interrotto, nel 12 a. C., dalla sua morte), tre volte Tiberio (6 d. C. per cinque anni, 4 d. C. per dieci anni, 13 d. C.). Solitamente si attribuisce questa richiesta al desiderio di Augusto di far mostra di rispetto al principio della collegialità, caratteristico dell'ordinamento repubblicano. Ma la spiegazione non quadra con la ben chiara tendenza di Augusto a far risaltare il carattere tutto particolare della sua posizione di *princeps*. È pensabile, invece, che, attraverso la nomina di un collega nella *tribunicia potestas* (prima il genero e poi il figlio!), il principe abbia più che altro voluto designare indirettamente il suo successore.

15. — Augusto fu *triumvir rei publicae constituendae* (con Antonio e Lepido) dal 27 novembre 43 (*lex Titia*: v. n. 6) al 31 dicembre del 32 a. C.. La durata del triumvirato fu stabilita, nel 43, in cinque anni (e, più precisamente, sino al 31 dicembre del 38 a. C.), ma durante questo periodo i buoni rapporti tra Ottaviano e Antonio si offuscarono più volte: un grave attrito fu evitato attraverso il *foedus Brundisinum* (v. n. 10), un secondo fu eliminato a Taranto nel 37 a. C., per interposizione di Ottavia. Nel convegno di Taranto Ottaviano ed Antonio decisero una proroga quinquennale del triumvirato, che venne approvata dal popolo il 1° gennaio del 36. Sull'anno 37 a. C., durante il quale il triumvirato fu illegale, Augusto, ovviamente, sorvola, considerando che il triumvirato di quell'anno fu legalizzato *ex post*. Vedremo in seguito (n. 20) come Ottaviano può aver cercato di giustificare i poteri di triumviro (e in particolare il comando degli eserciti e il potere costituente) negli anni dal 31 al 27 a. C.. Qui mi limito a segnalare che Augusto, nel c. 7 § 1, dice '*triumvirum rei publicae constituendae fui per continuos annos decem*': egli cioè segnala che il *triumvirato* tra lui, Antonio e Lepido durò sino a tutto il 32 a. C.. È chiaro che egli non avrebbe potuto dire di essere stato 'uno dei triumviri' proprio nell'anno 31 a. C., in cui avvenne la battaglia d'Azio. — Il titolo di *princeps senatus* fu assunto da Ottaviano nel 28 a. C., cioè più di 40 anni prima del 14 d. C.: la dichiarazione del c. 7 § 2 ('*per annos quadraginta*') non sembra pertanto essere stata scritta o aggiornata nell'ultimo anno di vita di Augusto. — Le cariche religiose rivestite da Augusto vengono indicate secondo il loro ordine gerarchico. Ottaviano fu fatto pontefice da Cesare nel 48 a. C. e divenne *pontifex maximus* nel 12 a. C. (v. n. 17); fu *augur* verso il 41 a. C.; fu dei *quindecimviri sacris faciundis* (collegio addetto alla custodia dei *libri sibillini* ed alla vigilanza sui culti stranieri) fra il 37 e il 35 a. C.; fu dei *septemviri epulones* (addetti ai pubblici banchetti) in epoca anteriore al 16 a. C.. Non è ben precisabile l'epoca in cui egli divenne membro del collegio dei *fratres arvales* (addetti alla purificazione ed alla benedizione dei campi), di quello dei *sodales Titii* (addetti alle cerimonie degli antichi culti sabini) e di quello dei *fetiales* (addetti alle cerimonie religiose che accompagnavano le dichiarazioni di guerra ed i trattati di pace).

16. — Stante la fortissima diminuzione del numero delle famiglie patrizie, Augusto, seguendo un esempio di Cesare (che aveva, a suo tempo, elevato al patriziato molte famiglie plebee, tra cui quella proprio degli

Octaviū, si fece autorizzare, nel 29 a. C., da una *lex Saenia* ad incrementare il numero dei patrizi con l'intromissione di famiglie plebee. — La *lectio senatus*, ed in particolare l'estromissione da esso dei membri indegni, era funzione dei censori. Le tre *lectiones* di cui parla il c. 8 § 2 furono probabilmente fatte in occasione dei tre censimenti ricordati nel paragrafo seguente. Ma è probabile che Augusto abbia, anche fuori di queste occasioni, proceduto altre volte alla revisione della lista dei senatori avvalendosi del potere di *cura legum et morum* insito nella *tribunicia potestas* a partir dal 19 a. C. (v. n. 14). Dio Cass., 54-35, attesta infatti di due *lectiones*, avvenute nel 18 a. C. e nel 14 d. C. — Il primo dei tre censimenti della popolazione, chiuso con il *lustrum* di purificazione a quarantadue anni di distanza dall'ultimo, fu compiuto nel 28 a. C. Dai *Fasti Venusini* (CIL. 9.422 p. 27) risulta che Ottaviano e Agrippa ebbero attribuita in questa occasione la *potestas censoria*: il che non è, come pensano il Mommsen ed altri, in contrasto con il c. 8 § 3 delle *Res gestae*: ivi Augusto scrive 'in consulatu sexto... egi', ma unicamente per significare la data del censimento, mentre passa sotto silenzio quel che è evidente, e cioè che egli e il collega ebbero la potestà ordinariamente spettante ai censori. — Gli altri due censimenti furono rispettivamente compiuti l'8 a. C. e il 14 d. C. (inesattamente parla Dione di un censimento del 18, di uno del 12 e di uno del 4 d. C.): in occasione del primo, Augusto, solo, ebbe attribuito l'*imperium consulare*; in occasione del secondo l'*imperium consulare* fu dato a lui e a Tiberio, che gli fu collega nell'attività di censimento (v. n. 14). — Una grave questione è se Augusto ebbe la *potestas censoria* nel censimento dell'8 a. C. e se egli e Tiberio ebbero questa *potestas* il 14 d. C. A mio parere, la risposta deve essere affermativa, ma nel senso, già illustrato, che sin dal 19 a. C. Augusto aveva integrato la *tribunicia potestas* (dapprima per quinquenni e poi con rinnovazione tacita) con la *cura morum et legum*, nella quale rientrava la funzione dei censori (v. n. 14): quanto a Tiberio, basterà ricordare che nel 14 d. C. egli era collega del padre nella *potestas tribunicia*. (Altra questione potrebbe essere come mai Suet., *Aug.* 27-5, dica che anche il primo censimento fu compiuto in forza dell'attribuzione del *morum legumque regimen perpetuum*: ma si tratta, evidentemente, di una confusione dello storiografo). Piuttosto c'è da domandarsi come mai Augusto, pur avendo già la *cura morum*, si sia fatta conferire anche la *consularis potestas* in occasione dei due censimenti: forse ciò fu motivato dal desiderio di non avere, nelle cerimonie del lustrum, alcuna esteriore dignità in meno dei consoli ordinari dell'anno. — Alla menzione della

cura morum che ebbe e del modo come la esercitò Augusto collega il ricordo della legislazione che egli provocò negli anni del suo principato. Troppo lunga sarebbe l'enumerazione e l'analisi delle leggi fatte votare da Augusto ai comizi e delle disposizioni con esse connesse. Basti perciò rilevare che a quel movimento normativo ben si attaglia il vanto di aver richiamato in vita istituti caduti in disuetudine e di aver delineato tutto un programma di risanamento sociale, che si impose anche oltre la morte di Augusto, nei secoli seguenti. — Degno di nota per il giurista è il modo di esprimersi di Augusto nell'accennare alla legislazione del suo principato: *me auctore*. Il concetto di *auctoritas*, che vedremo esplicato nel capitolo 34 (v. n. 29), trova qui una sua applicazione, così come la trovò nella creazione del *ius respondendi ex auctoritate principis* (cfr. Pomp. D. 1.2.2.49).

17. NOTE AI CC. 9-13. — Nei capitoli 9-13 delle *Res gestae* sono riferiti, un po' alla rinfusa, gli onori, di carattere prevalentemente religioso, che ad Augusto furono tributati per i suoi meriti eccezionali. Questa esposizione vale a mettere in luce il carattere di assoluta preminenza assunto dal principe nella *civitas* ed a far intendere come questi, se non di attributi divini, si ritenesse investito di una sorta di autorità carismatica, che valeva a differenziarlo nettamente da ogni altro cittadino romano. — L'onore della inserzione del nome di Ottaviano nel *carmen Saliare* (cfr. c. 10 § 1) fu tributato ad Augusto nel 29 a. C. Questo inno sacro era cantato dai sacerdoti *Salii* (=danzanti), il cui collegio fu istituito, secondo la tradizione, da Numa Pompilio in onore di *Mars Gradivus* e con il compito di custodire i dodici scudi perfettamente uguali (*ancilia*), tra cui trovavasi uno caduto misteriosamente dal cielo. — L'onore del pontificato massimo (cfr. c. 10 § 2), già tributato a Cesare con decorrenza dal 63 a. C., fu offerto ad Ottaviano (già pontefice dal 48 a. C.: v. n. 15) in epoca imprecisata, quando ancora era in vita Lepido, che della carica si era impadronito con la violenza, senza una regolare elezione comiziale, alla morte del dittatore. Forse l'offerta fu fatta nel 36 a. C., allorché Ottaviano vinse facilmente in Sicilia Lepido (v. n. 9), privandolo di tutte le cariche pubbliche e costringendolo a ritirarsi a vita privata. Ma Ottaviano, per non commettere violazione di una norma della religione, preferì attendere la morte di Lepido (avvenuta forse nel 13) e si fece eleggere *pontifex maximus* solamente nel 12 a. C. — La consacrazione dell'altare della Fortuna Reduce (cfr. c. 11) avvenne nel 19 a. C., quando Ottaviano ritornò dal suo viaggio

in Oriente, portando seco le insegne che i Parti avevano tolto a Crasso e ad Antonio (cfr. c. 29 § 2; v. n. 23). Il giorno anniversario del suo ingresso in città (12 ottobre) fu dichiarato festivo e denominato *Augustalia*. Al ricordo di questo ritorno si ricollega l'episodio esposto nel c. 12 § 1, che costituì un onore mai prima tributato ad alcuno. — La consacrazione dell'ara *Pacis Augustae* (cfr. c. 12 § 2) avvenne il 30 gennaio del 9 a. C.. Essa venne decretata dal Senato nel 13 a. C., in occasione del ritorno di Augusto a Roma dopo un viaggio di tre anni nelle Gallie e nelle Spagne: viaggio nel quale egli riuscì a pacificare completamente quelle turbolente provincie (v. n. 21). — La chiusura del tempio di Giano (cfr. c. 13) avvenne, prima della nascita di Augusto, durante il regno di Numa e dopo la prima guerra punica, nel 235 a. C.. In vita di Augusto il tempio fu chiuso una prima volta nel 29 a. C. (dopo la vittoria di Azio e la conquista dell'Egitto), una seconda volta nel 25 a. C. (dopo la guerra contro i Cantabri), una terza volta in data non precisabile tra l'8 e l'1 a. C.

18. — Sopra tutto notevoli sono gli onori riferiti nel capitolo 9 e nel capitolo 10 § 1 i. p.: i *vota pro valetudine* periodici (con le connesse *supplicationes* di privati e di municipi) e le *sacrosanctitas* perpetua dei *tribuni plebis*. — I *vota pro valetudine* (cfr. c. 9 § 1) trassero origine dal fatto che Augusto era di salute piuttosto malferma e spesso volte fece temere per la sua vita, ma il loro divenire periodici per decreto del Senato dimostra come e quanto Augusto, sopra tutto a partire dal 23 a. C., si estollesse in dignità sui normali cittadini. — A proposito delle *supplicationes* (cfr. c. 9 § 2), val la pena di mettere in evidenza che, oltre che da privati, esse furono fatte *municipatim*: segno che alla sanità di Augusto si attribuiva una importanza eccezionale. Se non si giunse, in vita di Augusto, agli onori divini tributati alla sua persona, fu perchè egli (che pure li accettava da alcune provincie di Oriente) esplicitamente e ripetutamente li rifiutò. — Il conferimento della *tribunicia potestas* a vita è giustificato da Augusto, nel capitolo 10 § 1 i. p., con la finalità di attribuirgli la *sacrosanctitas perpetua*: altro onore di altissima importanza. — Ma, a proposito della *tribunicia potestas* e dell'epoca della sua attribuzione ad Ottaviano, gravi questioni sono state determinate da una discrepanza delle fonti storiche a nostra disposizione: Appiano (*bell. civ.* 5, 132) e Orosio (6, 18, 34) affermano che la *tribunicia potestas* fu conferita ad Ottaviano sin dal 36 a. C.; Dione Cassio dichiara (49, 15, 6) che nel 36 a. C. fu conferita ad Otta-

viano solo l'inviolabilità *tribunicia*, aggiunge dall'altro, che questi poteri vennero ampliati nel 30 a. C. (51, 19, 6) e attesta infine che la *tribunicia potestas* a vita fu ottenuta da Augusto soltanto nel 23 a. C. (53, 32, 5); Tacito parla di un *ius tribuniciū* anteriore al 23 a. C. (*Ann.* 1, 2), ma segnala (1, 9) che nel 14 d. C., anno della sua morte, Augusto era al trentasettesimo anno della *tribunicia potestas* (notizia confermata dal c. 4 § 4 delle *Res gestae*: v. n. 12), il che significa che la *potestas tribunicia* fu assunta nel 23 a. C.. In considerazione di questo stato delle fonti: alcuni (Mommsen) hanno sostenuto (dando piena fede ad Appiano ed Orosio) che Ottaviano ebbe la *tribunicia potestas* nel 36 a. C. e che nel 23 a. C. essa divenne una *potestas* annua stabilmente spettante ad Augusto; altri (Willems, Kornemann) hanno ritenuto che Ottaviano ebbe nel 36 solo alcuni poteri insiti nella *tribunicia potestas*, che questa fu da lui avuta, nella sua pienezza e a vita, il 30 a. C. e che invece la *tribunicia potestas* si ridusse a *potestas* annua a partire dal 23 a. C.; altri ancora (von Premerstein) hanno cercato di dimostrare che la *tribunicia potestas* fu bensì tributata nella sua pienezza ad Ottaviano nel 36 a. C., ma che egli vi rinunciò alla fine del 28 o il 13 gennaio 27 a. C. e che la ritenne nel 23 a. C.; altri infine (Kromayer, Abele, Schulz, De Francisci, De Martino) pensano che le testimonianze di Appiano e Orosio vadano conciliate con quelle di Dione e di Tacito, nel senso di ammettere che nel 36 a. C. Ottaviano ebbe soltanto la *sacrosanctitas tribunicia* e il diritto di sedere in senato sui *subsella tribunicia*, che nel 30 a. C. egli ebbe anche il *ius auxilii* (con competenza territoriale più estesa dei *tribuni*) e che nel 23 a. C. egli ricevè la *tribunicia potestas* in tutta la sua pienezza e a titolo vitalizio. A mio parere la tesi più accettabile è l'ultima riferita, che si concilia pienamente con la dichiarazione '*cum scribebam haec eram septimum et tricensimum tribuniciae potestatis*' (cfr. c. 4 § 4; v. n. 12).

19. NOTE AL c. 25. — Con il capitolo 25 si inizia, come si è avvertito (v. n. 1), la terza parte delle *Res gestae*. Questo capitolo, nei §§ 2 e 3, è di molta importanza per la ricostruzione della genesi storica del principato augusteo e merita qualche più diffusa delucidazione. — La pacificazione del mare (cfr. c. 25 § 1) è un'allusione alla guerra tra Ottaviano e Sesto Pompeo, svoltasi nel 36 a. C. (v. n. 9). Augusto evita artatamente di rappresentarla come guerra civile e ne parla come di una campagna contro i pirati del Mediterraneo o come di un *bellum servile* (cfr. c. 27 § 3), mettendo in evidenza che le schiere di Sesto Pompeo

furono rafforzate da grandissimo numero di schiavi fuggitivi. In realtà, attorno a Sesto Pompeo si raccolsero, contro Ottaviano, non pochi membri assai in vista del partito senatorio e con lui si schierò lo stesso Tiberio Claudio Nerone, marito di Livia, la futura moglie di Augusto, e padre di Tiberio, che di Augusto sarebbe stato il successore.

20. — Nel capitolo 25, §§ 2 e 3, Augusto parla di uno degli episodi più drammatici e significativi della storia del suo principato: la *coniuratio Italiae et provinciarum in verba eius* del 32 a. C., atto che non ebbe precedenti nella storia romana, se si eccettui la parziale analogia rappresentata dal giuramento che il senato prestò a Cesare nel 44 a. C.. Qui peraltro Augusto non fa cenno di alcun organo costituzionale (senato, comizi) che gli abbia prestato giuramento di fedeltà, ma parla di *tota Italia* e di alcune provincie (le Gallie, le Spagne, l'Africa, la Sicilia, la Sardegna). Egli ammette, insomma, che l'atto fu anticostituzionale o extracostituzionale, a pretto carattere rivoluzionario e plebiscitario, ed è appunto per ciò che tiene a sottolineare che ad esso parteciparono, se non il senato in quanto tale, la gran maggioranza dei senatori (più di settecento, su un totale di mille), nonché gran numero di personalità che rivestirono, prima o poi, cariche consolari e sacerdotali. — Tenuto presente che il triumvirato venne a scadenza il 31 dicembre 32 a. C. (v. n. 15: l'opinione di O. Th. Schulz, che esso fu poi regolarmente prorogato, è inaccettabile ed urta contro la stessa dichiarazione *triumvirum... fui per continuos annos decem*), sorge il problema se, mediante la *coniuratio Italiae et provinciarum*, Ottaviano intese costituirsi una base esclusivamente politica e rivoluzionaria per la sua preminenza negli anni 31 a. C. e seguenti, o se egli attribuì alla *coniuratio* il carattere di un atto (sia pur straordinario) di proroga costituzionale dei suoi poteri di triumviro (comando degli eserciti e potere costituente). La maggioranza della dottrina (da ultimo, De Martino e von Premerstein), notando che il triumvirato finì il 32 a. C. e che non risulta che esso sia stato prorogato, argomenta nel primo senso, e cioè nel senso che a partire dal 31 a. C. Ottaviano esercitò un supremo potere rivoluzionario nello Stato romano; una minoranza di studiosi (tra cui il Wilcken, il De Francisci, il Siber) assume invece che la *coniuratio Italiae et provinciarum* valse a confermare i poteri costituenti di Ottaviano (se pur non il titolo di triumviro), i quali non potevano dirsi costituzionalmente estinti sin tanto che non fosse stato raggiunto lo scopo della ricostruzione della *res publica*, in vista del quale erano stati conferiti. Quest'ultima teoria è, indubbiamente,

assai sottile, ma è smentita come si dirà (v. n. 28), dallo stesso tono in cui è redatto il successivo c. 34 § 1 delle *Res gestae* e non è, quindi, assolutamente possibile sottoscriverla. — Altro non può ritenersi, insomma, se non questo. Col 31 dicembre 32 a. C. scade il triumvirato, e ad Ottaviano non rimasero, per gli anni seguenti, che la carica di console e il *ius tribunicium* ottenuto nel 36 a. C. (v. n. 18): i poteri supremi furono da lui esercitati esclusivamente a titolo rivoluzionario, sulla base meramente politica della plebiscitaria *coniuratio Italiae et provinciarum*. Questa tesi, che corrisponde alla più elementare logica giuridica, non contrasta con alcuna delle attestazioni in nostro possesso, anzi collima sia con il citato passo delle *Res gestae* c. 7 § 1 (*triumvirum... fui per continuos annos decem*), che con Tac. *Ann.* 1, 2, il quale, riferendosi al 1° agosto del 30 a. C., scrive quanto segue: *'Caesar posito triumviri nomine consedem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio iure contentus...'*. L'unica fonte che può offrire il destro ad una conclusione diversa è Dio. Cass. 53, 4, 3, di cui sarà meglio parlare a proposito del c. 34 § 1 (v. n. 28).

21. NOTE AI CC. 26-33. — Tra le imprese di Augusto hanno giustamente la preminenza quelle compiute nell'attuazione di tutto un vasto programma di allargamento e consolidamento dei confini dell'impero romano (cfr. c. 26 § 1). Augusto intese con ciò assegnare all'impero i suoi confini definitivi, talché consigliò nel testamento a Tiberio di non procedere oltre in guerre di conquista. I confini dell'impero furono portati, in Germania, dalla linea del Reno a quella dell'Elba (salvo ad essere poi ricondotti alla linea del Reno dopo la sconfitta di Varo); nell'Asia minore fu costituita la nuova provincia di Galazia, con l'aggiunta della Pafflagonia; in Illirico e in Macedonia furono istituite le provincie di Pannonia e di Mesia; la Siria fu ampliata con il territorio della Giudea; la provincia d'Africa fu accresciuta della Numidia, il cui re, Giuba, ebbe in cambio la Mauretania. — La pacificazione delle importanti provincie di Gallia e di Spagna (cfr. c. 26 § 2) fu effettuata da Augusto in varie riprese, ma specialmente nei periodi dal 27 al 25 e dal 16 al 13 a. C. La Gallia (transalpina) fu da lui divisa in tre parti (Gallia Lugdunese, Belgica, Aquitania). — Ma la sicurezza della Gallia non sarebbe mai stata piena se non se ne fossero assicurati i confini del Reno dalle invasioni delle popolazioni germaniche. Fu appunto per ciò che Augusto organizzò, nel 12 a. C., una campagna di conquista del territorio ger-

manico, la quale venne dapprima condotta da Nerone Claudio Druso, suo figliastro, e, dopo l'improvvisa morte di Druso per una caduta da cavallo (9 a. C.), dall'altro figliastro Tiberio. I confini dell'impero giunsero appunto allora sino all'Elba, ma le sorti della conquista furono irrimediabilmente compromesse, nel 9 d. C., dall'insurrezione germanica, che ebbe a capi Arminio e Seghimero, e culminò nella distruzione di tre legioni romane comandate da Publio Quintilio Varo, avvenuta nella foresta di Teutoburgo. Questo disastro costrinse i Romani ad abbandonare quasi totalmente la Germania, mantenendo il possesso di alcune zone ad oriente del Reno ed il controllo della sola zona costiera sino all'Elba. Nelle *Res gestae* (c. 26 § 2 i. f.) Augusto, sorvolando sulla sconfitta, accenna soltanto ai risultati delle campagne germaniche. — La sottomissione delle finora indomabili popolazioni alpine (cfr. c. 26 § 3) fu operata attraverso tutta una serie di azioni militari di guerriglia tra il 35 e il 6 a. C. — L'ardita navigazione della flotta romana dal Reno al territorio dei Cimbri, sito nella penisola dello Jütland (cfr. c. 26 § 4), fu compiuta nel 5 a. C., durante la campagna germanica di Tiberio. La flotta risalì il corso dell'Elba, congiungendosi con l'esercito nel cuore della Germania.

22. — Le due spedizioni in Etiopia ed in Arabia Felice (cfr. c. 26 § 5) furono compiute quasi contemporaneamente, tra il 25 e il 22 a. C., la prima al comando del prefetto d'Egitto Caio Petronio, la seconda (forse, anteriore alla prima) al comando del prefetto d'Egitto Elio Gallo. La spedizione in Arabia risultò, in definitiva, infruttuosa perchè i Romani, dopo lungo ed inutile assedio della città di Mariba, finirono per ritirarsi. La spedizione in Etiopia fu fatta per punire gli Etiopi delle loro scorriere in Egitto e si concluse con la capitolazione della regina Candace, che fu costretta a cedere a Roma parte dei territori del suo regno. — La sottomissione dell'Egitto (cfr. c. 27 § 1) fu operata nel 30 a. C., dopo la vittoria di Azio e la presa di Alessandria (v. n. 10). — I fatti di Armenia (cfr. c. 27 § 2) si svolsero nel modo seguente. Artaxe, re dell'*Armenia maior*, fu ucciso nel 20 a. C. dai suoi stessi sudditi: Augusto, che contro Artaxe aveva mosso un esercito al comando di Tiberio, rinunciando a fare di quel territorio una provincia romana, ne assegnò la corona al fratello di Artaxe, Tigrane II, così come nel 66 a. C. Pompeo Magno l'aveva assegnata a Tigrane I, avo di Tigrane II. Morto Tigrane II, prese il sopravvento in Armenia il partito antiromano, che sostenne la candidatura al trono di Tigrane III, figlio di Tigrane II, contro Artavasde,

fratello del defunto, sostenuto da Augusto. Augusto si vide costretto pertanto ad una nuova spedizione contro gli Armeni e la propose, nel 6 a. C., a Tiberio, ottenendone tuttavia una netta ripulsa. Per evitare che la gloria militare potesse andare a generali estranei alla sua famiglia, Augusto preferì sopportare che sull'Armenia si scagliassero i Parti e attendere finché il nipote Caio Cesare compisse i venti anni per assumere il comando della spedizione. Gaio Cesare non ebbe da faticare molto perchè Tigrane III morì in un combattimento con altri popoli barbari e Fraate V, re dei Parti, venne a patti con lui, rinunciando ad ogni pretesa sull'Armenia: la corona fu data ad Ariobarzane II, figlio del re della Media, Artabazo (1 a. C.: v. n. 26). Senonchè nel 3 d. C. una rivolta di palazzo rovesciò Fraate V, sostituendogli Orode II, nemico dei Romani; Gaio Cesare fu costretto a riprendere la campagna ma morì nel 4 d. C. per le ferite riportate all'assedio di Artagira. Nell'Armenia senza pace ad Ariobarzane successe per breve tempo il figlio Artavasde, ucciso il quale, Augusto dette la corona a Tigrane IV, discendente dalla famiglia reale armena per parte di madre. — Il c. 27 delle *Res gestae* è concluso (§ 3) dal vanto di aver riconquistato tutte le provincie orientali che Antonio aveva dato, dopo il 40 a. C., a sovrani a lui devoti, nonchè a Cleopatra e ai figli di costei (si trattava della Macedonia, dell'Acaia, del Ponto, della Cilicia, della Siria, di Cipro, di Creta, della Cirenaica e forse anche, stando a Dione Cassio e a Plutarco, dell'Asia e della Bitinia) e di aver riassoggettato, dal 38 al 36 a. C., la Sicilia e la Sardegna, nel corso della guerra contro Sesto Pompeo, che egli ama definire, a titolo dispregiativo, *bellum servile* (v. n. 19).

23. — Non è il caso di ricordare tutte le colonie militari dedotte da Augusto in Italia e nelle varie provincie (cfr. c. 28), che non sono tutte, del resto, rintracciabili. Basti ricordare, tra le colonie italiane, Torino, Aosta, Trieste e Pola. — Di grande importanza per la gloria di Augusto sono i recuperi di insegne militari perdute da precedenti generali romani (cfr. § 29). Non si sa quando, come e da chi furono perdute le insegne militari in Spagna e in Gallia. Le insegne furono perdute in Dalmazia da Gabinio nel 48 a. C. e da Vatinius nel 44 a. C.: Augusto le riconquistò nella campagna del 33 a. C. Quanto ai Parti, questi si erano impadroniti delle insegne romane in ben tre occasioni: nel 53 a. C. contro Crasso, nel 40 a. C. contro Decidio Saxa, legato di Antonio, e nel 36 a. C. contro lo stesso Antonio. La restituzione fu fatta dal re Fraate, nel 20 a. C., in segno di sottomissione ad Augusto e riscosse vastissimo plauso in Roma.

Le insegne recuperate rimasero in Campidoglio sino al 2 a. C., anno della consacrazione del tempio di Marte Ultore, nel cui penetrale vennero definitivamente riposte.

24. — L'assoggettamento delle popolazioni danubiane (cfr. c. 30) fu opera di Tiberio, che lo effettuò dal 12 al 9 a. C., vincendo ogni resistenza dei Pannoni. Dalmati e Pannoni si ribellarono nel 6 d. C. e furono ridotti alla ragione da Tiberio e da Germanico solo in capo a tre anni di guerre. — I Daci, abitatori del Basso Danubio, furono ricacciati sulla riva sinistra del fiume nel 6 d. C. da un esercito al comando di C. Cornelio Lentulo. Questo episodio, concludendo un periodo di ostilità durato oltre trent'anni, costrinse i Daci ad una temporanea sopportazione della supremazia romana. Il loro stabile e definitivo assoggettamento fu compiuto da Traiano, oltre un secolo dopo (107 d. C.).

25. — Tra le ambascerie che Augusto ebbe a ricevere da regni lontani (cfr. c. 31), due se ne ricordano con precisione, di quelle provenienti dall'India: una del 25 ed una del 20 a. C.. Nulla si sa circa le altre ambascerie. I Bastarni abitavano alla foce del Danubio, i Sarmati erano stanziati lungo le sponde del Don (il *Tanais*), gli Albani presso il mar Caspio, gli Iberi in Georgia, i Medi sull'altopiano iranico. — Mancano elementi per chiarire completamente gli accenni di Augusto ai re che ripararono presso di lui (cfr. c. 32 § 1). Tiridate II, re dei Parti dal 36 a. C., si rifugiò presso Augusto in Siria nel 29 a. C., scacciato da Fraate IV, che era stato da lui prima spodestato, e che muoveva alla riconquista del suo regno con l'ausilio degli Sciti: Fraate IV venne a patti con Augusto e gli riconsegnò, nel 20 a. C., le insegne tolte da lui e dai suoi predecessori ai Romani (v. n. 23). Altro re dei Parti che probabilmente riparò presso Augusto fu Fraate V, rovesciato dal trono nel 4 d. C. Il re dei Medi Artavasde fu rovesciato dal trono ad opera di Fraate IV nel 30 a. C. e riparò anche egli presso Augusto. — Nulla si sa intorno agli episodi di Artassare, re degli Adiabeni (in Mesopotamia), dei due re dei Britanni, del re dei Sigambri (popolazione germanica sulla destra del Reno) e di Segimero, re dei Marcomanni (altra popolazione germanica). — Il re dei Parti che mandò i figli e i nipoti in pegno di amicizia ad Augusto (cfr. c. 32 § 2) fu Fraate IV (10 a. C.).

26. — Il c. 33 delle *Res gestae* fa menzione di due re nominati da Augusto dietro richiesta delle stesse popolazioni. Ai Parti egli diede per re Vonone, figlio di Fraate IV, dopo che essi ebbero deposto Fraate V

(v. n. 25). Vonone fu poi scacciato da Artabano e passò, nel 12 d. C., ad occupare il trono di Armenia. — Ai Medi Augusto assegnò come re Ariobarzane II, figlio del re Artavasde, nel 20 a. C.. Lo stesso Ariobarzane fu fatto re dell'Armenia nell'1 a. C. (v. n. 22): dal trono di Media egli fu allontanato da Artabano, che sottrasse la Media alla soggezione romana.

27. NOTE AI CC. 34-35. — Il capitolo 34 delle *Res gestae* è di fondamentale importanza per la comprensione della genesi del principato augusteo e del concetto che Augusto ebbe della sua singolare posizione nello Stato. Nel § 1 sono sintetizzati gli avvenimenti attraverso cui fu ripristinata, per spontanea determinazione di Ottaviano, la normalità nella *respublica*: già nel 28 a. C. (anno del sesto consolato di Ottaviano) si ebbero i primi annunci del fatto che il periodo eccezionale stava per finire (sopra tutto attraverso il ripristino della censura e l'effettuazione del censimento a distanza di quarantadue anni dal precedente: v. n. 13), ma l'episodio culminante e definitivo ebbe luogo nei primi giorni del settimo consolato di Ottaviano, allorché questi, il 13 gennaio 27 a. C., comunicò solennemente al senato di rinunciare a tutti i suoi poteri straordinari sugli eserciti e sulle provincie. In riconoscimento di questo suo atto il senato decretò ad Ottaviano il titolo di Augusto e gli altri onori descritti nel § 2, aggiungendovi inoltre il conferimento dell'*imperium* per la durata di dieci anni sulle provincie più importanti dal punto di vista militare. — Alle descrizioni degli onori attribuiti ad Ottaviano nel 27 a. C. si ricollega, per molti versi, il c. 35 § 1, ove Augusto riferisce del conferimento del titolo di *pater patriae*, di novello Romolo, che gli fu solennemente fatto venticinque anni appresso, durante il suo tredicesimo ed ultimo consolato, nel 2 a. C. — Il § 3 del c. 34 contiene, infine, l'interpretazione che Augusto stesso offre e si sforza di far accettare circa la posizione da lui rivestita in Roma dopo il 13 gennaio 27 a. C. ('*post id tempus*').

28. — Un primo problema sollevato dal c. 34 § 1 è il seguente: a quali poteri rinunciò Ottaviano nel 27 a. C.? Ottaviano era console per la settima volta e tale rimase per tutto l'anno: le potestà cui egli rinunciò non furono quelle ordinarie, regolarmente conferitegli a norma della costituzione repubblicana, ma i poteri eccezionali di supremo arbitro della cosa pubblica, di cui aveva goduto negli anni precedenti. È molto inte-

ressante, a questo riguardo, il passo in cui Dione Cassio (53.4.3) riferisce il discorso di Ottaviano al senato: ἀφίημι τὴν ἀρχὴν ἅπασαν καὶ ἀποδίδωμι ὑμῖν πάντα ἀπλῶς, τὰ ἑπὶ λα, τοὺς νόμους, τὰ ἔθνη (=abbandono ogni potere di cui godo e rendo a voi incondizionatamente ogni cosa, le armi, le leggi, le popolazioni). Ottaviano rinunciò, dunque, ai poteri straordinari di cui godeva, restituendo al senato e al popolo romano il comando degli eserciti (τὰ ἑπὶ λα), il comando delle provincie (τὰ ἔθνη) e il potere di riformare legislativamente la costituzione dello Stato (τοὺς νόμους). Nella rinuncia non era compreso il *ius tribunicium* (v. n. 18), perchè questo non rientrava nell'ambito dei poteri straordinari di cui Ottaviano si era investito. — Un problema connesso con quello fin qui delibato è se i poteri cui Ottaviano rinunciò nel 27 a. C. erano poteri a lui attribuiti costituzionalmente o se erano invece poteri che egli si era arrogati con un atto rivoluzionario. A nostro parere, come già si è avuto occasione di dire (v. n. 20), non è dubitabile che, scaduto il triumvirato alla data del 31 dicembre del 32 a. C., i poteri di cui Ottaviano si valse negli anni seguenti ebbero una base esclusivamente rivoluzionaria, sia pur rafforzata dal carattere plebiscitario della *coniuratio Italiae et provinciarum*, ma si suole opporre all'opinione qui accolta il testo citato di Dione Cassio, ove Augusto pronuncia le parole ἀποδίδωμι... τοὺς νόμους, il che significherebbe 'vi restituisco il potere costituente che mi avete dato'. Senonchè questa interpretazione, oltre ad essere eccessivamente sottile, urta da un lato contro gli elementi contrari già ricordati altrove (v. n. 20) e cozza, d'altro lato, contro le stesse espressioni del capitolo 34 § 1 delle *Res gestae*. Quivi Augusto (che già al c. 7 § 1 aveva detto di essere stato triumviro per non più di dieci anni continui, e quindi non oltre il 32 a. C.: v. n. 15) dice che *per consensum universorum* si era impadronito dei gangli vitali dello Stato: il *consensus universorum*, che altro non è se non la *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a. C., è, cioè, da lui indicato come causa del *potiri rerum omnium*. Come può dirsi, di fronte a questo modo di esprimersi, che egli si considerò, dal 31 al 27 a. C., ancora investito dei poteri di triumviro? È chiaro, invece, che lo stesso Augusto ammette di aver avuto, dopo il 32 a. C., una posizione di carattere rivoluzionario, basata sulla *coniuratio*, cioè su un atto di natura politica e non giuridica. — Nè questa interpretazione può essere menomata dal fatto che, concludendo, Augusto dichiara di aver trasferito la cosa pubblica dalla sua *potestas* alle libere decisioni del senato e del popolo romano. Qui *potestas* non è usato nel suo senso strettamente giuridico, di potere costi-

tuzionale, ma in senso extragiuridico, di supremo potere di fatto: *potestas* indica la situazione di assoluta preminenza in cui si trovava colui che *potius erat rerum omnium*.

29. La dichiarazione di Augusto (c. 34 § 3) 'post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri: qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt' ha dato la stura ad interminabili controversie: essa contrasta, invero, assai fortemente con le attestazioni di molteplici scrittori, i quali dichiarano che Augusto ebbe, nel 27 a. C., poteri costituzionali assolutamente eccezionali, che qui non è il caso di enumerare. Ma, come giustamente ha notato il Körnemann, non bisogna estendere la dichiarazione del § 3 oltre i limiti della suprema magistratura ordinaria, il consolato. Augusto tiene a mettere in evidenza di essere rimasto console a pari titolo del collega nel 27 e negli anni seguenti, pur sottolineando di aver avuto, dopo di allora, una posizione di politica preminenza (*auctoritas*) connotata con le sue eccezionali qualità, di cui gli era stato fatto ampio e solenne riconoscimento attraverso gli onori esposti nel precedente § 2. Qui, sì, *potestas* ha il suo significato tecnico-giuridico di potere magistratuale. Quanto ad *auctoritas*, sebbene da alcuni (Arangio-Ruiz) se ne sia forzato il significato sino al punto da basare su questa parola la tesi di un protettorato personale del principe nello Stato romano, non crediamo che essa possa indicare altro che una mera preminenza politica o, se si vuole, di natura carismatica del principe nella vita della repubblica romana (Weber, Schulz).

30. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL CARATTERE GIURIDICO DEL PRINCIPATO DI AUGUSTO. — La lettura delle *Res gestae divi Augusti*, sopra tutto in alcuni capitoli, porta non poca luce al problema, vecchio ma sempre aperto, circa la qualifica giuridica di attribuire al principato di Augusto. Tuttavia non mancano i lati che Augusto, volutamente o meno, ha lasciato in ombra, mentre su di essi ci informano altre e preziose fonti di cognizione. Sarà opportuno, pertanto, dare una rapida scorsa a queste altre fonti e alle opinioni manifestate in proposito dalla dottrina, per indicare infine sommariamente gli elementi su cui si fonda la conclusione da noi preferita.

31. — Vediamo, anzi tutto, di ricostruire, sia sulla base delle *Res gestae* che su quella delle altre fonti storiche, quali furono nelle varie epoche i poteri di Augusto. Come punto di partenza potrà essere assunto,

per brevità, il 1° gennaio 31 a. C. — A) Prima del 13 gennaio 27 a. C. (data della solenne rinuncia ai poteri straordinari, cui si riferisce il capitolo 34 § 1 delle *Res gestae*: v. n. 27), Ottaviano ebbe i seguenti poteri e titoli: a) poteri straordinari ed extracostituzionali (riconosciutigli attraverso la *coniuratio Italiae et provinciarum*) di comando degli eserciti e delle provincie e di statuizione normativa nello Stato (v. n. 27); b) *ius tribunicium* concessogli nel 36 a. C. ed esteso nel 30 a. C. (v. n. 12); c) prenome di *imperator* da lui assunto stabilmente nel 38 a. C. (giusta quanto è stato convincentemente dimostrato dal von Premerstein) ed a lui solennemente confermato nel 29 a. C. (cfr. Dio Cass. 52, 41, 3-4, che traduce ἀρχαρχάτωρ e dice esplicitamente che il titolo di *imperator* designava il potere sovrano di Ottaviano); d) dignità di *princeps senatus* riconosciutagli nel 28 a. C. (v. n. 15); e) magistratura consolare, conferitagli quasi annualmente per elezioni regolari; f) diritto di amministrare giustizia pubblica, conferitogli nel 40 a. C. (cfr. Dio Cass. 51, 19, 7); g) diritto di proporre la nomina ad alcune cariche sacerdotali (cfr. Dio Cass. 51, 20, 3).

32. — B) Successivamente al 13 gennaio 27 a. C. e sino al giugno del 23 a. C. i poteri ed i titoli di Augusto furono i seguenti: a) magistratura consolare, rinnovatagli con elezioni regolari annualmente; b) *ius tribunicium*, cui egli non rinunciò (v. n. 18 e 28); c) dignità di *princeps senatus* (v. n. 15); d) prenome di *imperator*, già spettante, e titolo di *Augustus* (=consacrato da Dio), da lui assunto come *cognomen* (*Imperator Caesar Augustus*) e con uso del *nos* maiestatico (cfr. *Res gestae* c. 11: 'ex cognomine nostro') (v. n. 27); e) *imperium* decennale su tutte le provincie non ancora pacificate, decretatogli per senatoconsulto e concessogli con voto comiziale (su ciò tacciono le *Res gestae*, mentre sono espliciti Dio Cass. 53, 12, 1 ss. e 13, 1 e Suet., *Aug.* 47: 'provincias validiores et quas annuis magistratuum imperiis regi nec facile nec tutum erat, ipse suscepit, ceteras proconsulibus sortito permisit et tamen nonnullas commutavit interdum'); potere, questo, di carattere straordinario, paragonabile ad una sorta di dittatura per la pacificazione di quelle provincie, concessa ad Ottaviano nei limiti massimi di un decennio. — A parte queste attribuzioni certe, altre ve ne sono di incerte, o nella esistenza o nella data o nel preciso e specifico contenuto. — f) La questione più grossa si aggira intorno alla concessione ad Ottaviano, unitamente all'*imperium* straordinario sulle provincie, di una generale *cura*

et tutela rei publicae. Dio Cass., 53, 12, 1 ss., dice esplicitamente che il senato e i comizi attribuirono a lui una *φροντις και προστασία των κοινών πᾶσα*, seguitando col dire che Ottaviano si assunse, per effettuarla, il comando delle provincie non pacificate: notizia sostanzialmente confermata da Strabone e, in un certo senso, da Pomp. D. 1.2.2.11 ('novissime... evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli...: igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constitueret, ratum esset'). Molti autori (tra cui, da ultimo, il De Francisci e il von Premerstein) traggono da queste fonti la conclusione che ad Augusto fu riconosciuto, anzi tutto e sopra tutto, un potere supremo di governo (di durata, si precisa, decennale, cioè pari a quella dell'*imperium* sulle provincie) e aggiungono che, se le *Res gestae* non ne parlano, ciò dipende dal fatto che esse furono scritte al servizio della tesi di una restaurazione delle libertà repubblicane, tesi evidentemente cara ad Augusto. Ma io dubito fortemente che di un così fatto potere supremo di governo a lui concesso Augusto avrebbe potuto seriamente tacere nelle *Res gestae*: possiamo spiegarci che egli taccia dell'*imperium* sulle provincie non pacificate, che non fu in sé attribuzione tale da alterare, almeno nella forma, la struttura essenziale della costituzione repubblicana, ma non possiamo egualmente spiegarci l'omessa menzione di una concessione che, se avesse avuto carattere sostanziale (e non, come io penso, natura di riconoscimento politico della soverchiante personalità di Ottaviano e di motivazione della concessione dell'*imperium* provinciale), sarebbe stata di tale e tanta eccezionale importanza. E inoltre, se veramente ad Augusto fosse stato attribuito, nel 27 a. C., un potere supremo di *cura et tutela rei publicae*, perchè mai egli avrebbe rifiutato con tanta insistenza la carica di *curator legum et morum maxima potestate* (v. n. 14); anzi, perchè mai egli avrebbe sentito la necessità di attuare, nel 23 a. C., una riforma, che certamente servì a rafforzare la sua posizione di giuridica preminenza nello Stato romano (v. n. 33)? A mio parere, insomma, è evidente (così pensa anche, da ultimo, il De Martino) che la *φροντις και προστασία των κοινών πᾶσα*, di cui parla Dione Cassio, va intesa come la motivazione politica dell'atto giuridico di concessione ad Ottaviano dell'*imperium* sulle provincie non pacificate: il che spiega, del resto, come mai lo stesso Dione Cassio non torni più su di essa per precisare che ebbe una durata decennale alla pari dell'*imperium* provinciale. — g) Eliminata dal novero dei poteri giuridici di Augusto la *cura et tutela rei publicae*, cade la presunzione posta dai suoi sostenitori che ad Augusto sarebbe stato concesso, del pari nel 27 a. C., la facoltà di regolarsi discrezionalmente in tutti i problemi reli-

giosi e non religiosi, pubblici e privati attinenti con il governo della *res publica*. Vero è che nella *lex de imperio Vespasiani* del 69 d. C. si legge la c. d. 'clausola discrezionale', che è del tenore seguente: 'uti... quaecumque ex usu rei publicae maiestateque divinarum humanarum, publicarum privatarum rerum esse censebit, ei agere facere vis potestasque sit, ita uti divo Augusto... fuit'; ma la *lex de imperio Vespasiani* fu emanata in un'epoca in cui, ormai, i poteri del *princeps* erano venuti a ulteriormente specificarsi attraverso la consuetudine e non si vede perciò la necessità di ricollegare la clausola discrezionale ad una concessione espressamente fatta ad Augusto dal senato o da altri organismi costituzionali. Del resto, è rimarchevole che Dione Cassio ed ogni altra fonte storica tacciono completamente di ciò. — *h*) Una concessione che Augusto realmente ebbe, nel 24 a. C., fu l'esonero dall'osservanza delle leggi contrastanti con l'esercizio dei suoi poteri di governo: la dispensa venne dal senato, che questo potere già aveva esercitato altre volte, e fu occasionata dal dubbio di Augusto di non poter legittimamente fare certe donazioni di danaro al popolo di Roma senza quella autorizzazione (cfr. Dio Cass., 53, 28, 1 ss.).

33. — *C*) A partire dal giugno 23 a. C., successivamente alla definitiva rinuncia al consolato (riassunto a titolo eccezionale soltanto nel 5 e nel 2 d. C.: v. n. 12), altri poteri e titoli vennero a concentrarsi nelle mani di Augusto, oltre quelli attribuitigli nel 27 e nel 24 a. C. — *a*) Ad Augusto fu, anzi tutto, attribuita per legge la *potestas tribunitia* a vita (v. n. 12): un potere di notevole elasticità, tale da poter investire anche la funzione della *cura morum et legum* (v. n. 14). *b*) A lui fu concesso, nei riguardi del senato, il *ius primae relationis*, cui si aggiunse, nel 22 a. C., il diritto di convocare il senato in qualunque momento (cfr. Dio Cass. 53, 32, 5 e 54, 3, 3). — *c*) Nel 23 a. C. Augusto ebbe anche l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, attraverso una concessione fattagli in perpetuo, probabilmente mediante una legge (cfr. Dio Cass. 53, 32, 5): ciò significava che egli aveva un potere di controllo su tutti i governatori (*proconsules*) delle provincie a lui non soggette direttamente (le *provinciae senatoriae*) e, per di più, un potere *infinitum*, da potersi esercitare anche entro la linea del *pomerium* cittadino. Sebbene il von Premierstein, seguito dal De Francisci, abbia recentemente tentato di dimostrare che questo *imperium proconsulare maius et infinitum* assorbì l'*imperium* sulle provincie non pacificate concesso a titolo decennale (e non vitalizio) ad Augusto nel 27 a. C., io penso (col Mommsen, con il De

Martino e con altri) che, viceversa, esso non ebbe nulla a che fare con quell'*imperium*, che risulta essere stato, in quanto tale, rinnovato nel 18 a. C., allo scadere del decennio, e poi nel 13 a. C., nell'8 a. C., nel 3 d. C. e nel 13 d. C. (cfr. Dio Cass. 54, 12, 3 ss.). Nemmeno di questa concessione Augusto fa menzione nelle *Res gestae*.

34. — Non può essere omissso, a completamento del quadro tracciato nelle pagine precedenti (v. n. 31-33), un cenno circa la valutazione che del principato di Augusto fecero gli storiografi romani. — Il pensiero di Augusto risulta abbastanza chiaro dalla lettura delle *Res gestae*. Egli assume di aver sostanzialmente restaurato gli ordinamenti repubblicani, pur non tacendo di averli sorretti con la forza della sua personale *auctoritas* (cfr. c. 34 § 3: '*auctoritate omnibus praestiti*'; cfr. anche c. 8 § 5: '*me auctore*'; c. 28 § 2: '*mea auctoritate*') e pur non tralasciando di mettere in adeguato rilievo l'importanza decisiva della sua riconosciuta posizione di *princeps* nella vita dello Stato (cfr. c. 13: '*res me princeps senatus claudendum esse censuit*'; c. 30 § 1: '*quos ante me principem populi Romani exercitus nunquam adit*'; c. 32 § 2: '*plurimaeque aliae gentes expertae sunt p. R. fidem me princeps*'), nonché gli eccezionali onori ricevuti, la maestà della sua persona (espressa attraverso l'uso del *nos* maiestatico) e l'inizio con lui, novello *pater patriae* (cfr. c. 35 § 1), di una nuova era per Roma (cfr. c. 13: '*lanum Quirinum... cum prius quam nasceretur a condita urbe bis omnino clausum fuisse prodatur memoriae*...'). — L'impostazione augustea è fedelmente osservata dalle fonti ufficiali (come si rileva sopra tutto dalle iscrizioni monetarie) e, in generale, dalla storiografia latina (cfr. principalmente Vell. Pat. 2, 89: '*prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata*'). Lo stesso Svetonio, che pure non è un critico benivolo della purezza di intenzioni di Augusto, scrive (*Aug.* 28): '*de reddenda republica bis cogitavit... sed... in retinenda perseveravit, dubium eventu meliore an voluntate*'. La storiografia non latina o, comunque, di ispirazione ellenistica parla invece, sia pure con qualche incertezza (cfr. Dio Cass. 56, 43), di monarchia o di qualcosa di molto vicino ad essa: cfr. App. *proem.* 6; Dio Cass. 52, 1, 1 e altrove; Strab. 8, 3, 25. Tacito, infine, pur esclamando amaramente che la vera repubblica dei tempi antichi era ormai scomparsa (cfr. *Ann.* 1, 3: '*quotus quisque reliquus qui rem publicam vidisset?*'), non si sente per ciò portato ad ammettere che con Augusto si sia iniziato un periodo di regno, di *dominatio*, ma poggia l'accento sul concetto ambiguo di *principatus*

(cfr. *Ann.* 1, 9: 'non regno tamen neque dictatura, sed principis nomine constitutam rem publicam'; cfr. anche *Ann.* 3, 28).

35. — Le opinioni della dottrina romanistica circa la definizione del principato di Augusto e dei suoi successori sono molte divise e si spersonano in innumerevoli rivoli e rivoletti, che è talvolta assai difficile seguire, oltre che intendere. Rinuncio al tentativo di riportarle in tutto o in parte, e rinvio per notizie al più recente scritto sull'argomento, che è: DE FRANCISCI, 'Genesi e struttura del principato augusteo' (estr. da 'Atti Acc. Italia, Classe di scienze morali e storiche', VII, 2, 1, 1941: cfr. ivi, particolarmente, p. 4 nota 1). Ai nostri fini sarà più che sufficiente raggruppare e riassumere le correnti principali. — A) La concezione dominante è che con Augusto, a partire dal 31 a. C. o almeno dal 27 a. C., sia scomparsa la libera repubblica e sia stata fondata una *monarchia assoluta*: una monarchia non apertamente dichiarata come quella diocleziano-costantiniana, ma una monarchia, in cui tutti i poteri si sommano, sostanzialmente e formalmente, nel *princeps*, mentre gli organismi repubblicani erano ridotti a poco più di una parvenza di quel che erano stati in passato (Schiller, Padellerti, Gardthausen, Betti, Dessau, Wolff, De Francisci, von Premerstein ecc.). B) Altri hanno parlato di una restaurazione della *repubblica* in senso accentuatamente aristocratico (sopra tutto Beseler, Schulz, Jörs-Kunkel; ma anche Ferrero, Meyer, Schultz O. Th., Kromayer, Mc Fayden, Bonfante, De Martino ecc.). C) Altri ancora hanno parlato di *diarchia*, cioè di una ripartizione dei poteri dello Stato tra il senato e il principe (Mommsen, Girard, Kübler, Huvelin, Frank ecc.). D) Altri hanno ritenuto il problema praticamente irrisolvibile ed hanno parlato di un *miscuglio* di elementi repubblicani con elementi monarchici, o di una trasformazione consuetudinaria della repubblica in monarchia (Siber, Schönbauer, Wenger, Di Marzo ecc.). E) L'Arangio-Ruiz, infine, ha tentato un'altra soluzione, definendo il rapporto tra principe e *civitas* come un rapporto di *protettorato interno* del primo sulla seconda.

36. — A nostro avviso, non è lecito sfuggire il problema della definizione giuridica del principato di Augusto, e del principato in genere, notando che in esso si incontrano elementi contrastanti in più o meno intima mescolanza, o che esso è un periodo indefinito di transizione tra repubblica e monarchia, o che, infine, esso è un sistema diarchico di repubblica e monarchia (come fanno gli autori citati al n. 35 sub C e D). — La mescolanza di elementi contrastanti o, comunque, diversi può rendere

più difficile la soluzione, ma non è una soluzione del problema che ci si pone il rilevarne puramente e semplicemente la esistenza. La tesi della diarchia, ad esempio, è una tesi che non regge di fronte ad una riflessione approfondita: se si pone mente al fatto che, a partire dal 23 a. C., il principe ebbe un controllo sulle provincie senatorie e il senato non lo ebbe sulle provincie imperiali, essa deve cedere di fronte alla conclusione che siamo, magari, in presenza di una costituzione a carattere monarchico; se si pone mente al fatto che tutti i poteri di cui gode sono attribuiti al *princeps* dal senato e dai comizi potremmo giungere, magari, alla conclusione opposta. Tutto sta, insomma, a trovare una linea direttrice per il raggiungimento della soluzione univoca che deve esservi e vi è. — Altro punto da mettere in chiaro è, a nostro avviso, il seguente. La definizione giuridica del principato non può e non deve essere basata su elementi di carattere sostanziale, ma anzi tutto su elementi di carattere formale, perchè il diritto è anzi tutto forma prestabilita delle situazioni umane. Dal punto di vista meramente sostanziale, cioè esclusivamente politico, non credo vi possano essere dubbi su ciò, che Augusto fu, perlomeno a partire dalla *coniunctio Italiae et provinciarum* del 32 a. C., il dominatore assoluto, indiscusso e indiscutibile, di Roma. Ma rilevare questa situazione di fatto non significa accedere alla tesi monarchica o alla tesi del protettorato interno (esposte al n. 35 sub A e E): per poter accedere a così fatte tesi occorre, infatti, convincersi che Augusto poteva essere giuridicamente quel che effettivamente era (il monarca, il dominatore assoluto, il protettore) e che non era possibile, giuridicamente oltre che praticamente, scalzarlo da quella sua posizione egemonica o rifiutarne la attribuzione, alla sua morte, ad altri *principes*.

37. — A mio parere, la tesi di una riforma in senso monarchico dello Stato romano, attuata da Augusto nel periodo 27-23 a. C., sebbene sia stata recentemente sostenuta con grandissima finezza dal De Francisci e dal von Premerstein, non merita di essere accolta. — Anzi tutto è da rilevare che alcuni degli elementi di cui la tesi monarchica maggiormente fa conto non trovano sicura conferma nella realtà dei fatti: tale, principalmente, la famosa *cura et tutela rei publicae universae*, che senato e comizi avrebbero attribuito nel 27 a. C. ad Augusto (v. n. 32). Altri elementi di appoggio della tesi monarchica, tra cui sopra tutto la *coniunctio Italiae et provinciarum* del 32 a. C. (che almeno dal De Francisci viene presentata come fondamento costituzionale dei poteri di Ottaviano tra il 31 e il 27 a. C. e come base perenne del suo predominio

nello Stato), sono evidentemente sopravvalutati o non sono, comunque, valutabili, per il loro carattere esclusivamente politico, ai fini della risoluzione del problema. — A favore della tesi monarchica rimangono, è vero, altri non indifferenti argomenti di carattere giuridico, quali la *tribunicia potestas* e l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, concessi a vita, nel 23 a. C., ad Augusto. Senonchè, è decisivo, almeno secondo noi, nel senso del rigetto della tesi monarchica il fatto che la repubblica non rinunciò definitivamente a questi poteri, ma li rimise ad Augusto in quanto tale e che, successivamente, per ogni nuovo principe fu ritenuta necessaria una nuova attribuzione formale di quei poteri, e degli altri poteri che erano venuti frattanto a determinarsi consuetudinariamente, come dimostra la *lex de imperio Vespasiani* del 69 d. C. (*CIL* 6 n. 930; cfr. RICOBONO, *Leges* n. 14). Del resto, a voler analizzare più a fondo i poteri predetti, deve concludersi, a nostro parere, che l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, e parimenti l'*imperium* decennale nelle provincie non pacificate del 27 a. C. (rinnovato tempestivamente durante tutta la vita di Augusto: v. n. 32), pur assicurando ad Augusto una enorme influenza politica, non ebbero, dal punto di vista giuridico, una portata tale da influire decisamente sull'assetto costituzionale della *civitas* romana, che, in quanto tale, rimase formalmente immutata nelle sue linee giuridiche caratteristiche: il fatto che Augusto nelle *Res gestae* taccia di questi poteri dipende certamente dal desiderio di Augusto di non mettere in troppa luce la sua posizione politica di arbitro dei destini di Roma, ma non costituisce una deficienza di informazione tale, da potersi dire che il quadro giuridico del principato è stato da Augusto fraudolentemente travisato. Quanto alla *tribunicia potestas*, essa assicurò certamente ad Augusto una posizione di preminenza nella *civitas*, una posizione che egli rappresenta con l'*'auctoritate omnibus praesit'* del c. 34 § 3 delle *Res gestae*, ma nemmeno può dirsi che essa fu tale da assorbire o annullare ogni altro potere dello Stato: si trattò, nella forma, più di una riforma del tribunato, e quindi della *respublica*, che di una abolizione della stessa *respublica* e di una surrogazione di essa con la monarchia. — Se Augusto, pago della *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a. C., avesse continuato per tutto il corso della sua vita ad esercitare i poteri di cui godette dal 31 al 13 gennaio 27 a. C., noi potremmo parlare di una fondazione rivoluzionaria di una monarchia in Roma. Ma proprio perchè Augusto, rinunciando a quella sua posizione, si preoccupò, nel 27 e nel 23 a. C., di farsi attribuire poteri straordinari dagli organi

costituzionali della repubblica, dobbiamo concludere che il suo principato non fu una monarchia.

38. — La costruzione proposta dall'Arangio-Ruiz, che definisce il principato come una forma di protettorato interno della repubblica romana, scolpisce assai suggestivamente il fatto politico e sfugge a molte critiche cui va incontro la tesi monarchica, ma urta contro insormontabili difficoltà di ordine giuridico e va respinta. — Di protettorato si parla oggi, nel campo giuridico, come di un rapporto tra Stati sovrani, lo Stato protettore e lo Stato protetto, mentre questa situazione è estranea al rapporto tra Augusto e la *respublica* romana. A chi gli ha mosso questa obiezione l'Arangio-Ruiz ha però risposto sostenendo la non essenzialità del rapporto interstatale e portando esempi storici di protezione esercitata da una persona sovrana su un altro Stato. Noi conveniamo con questa opinione dell'Arangio-Ruiz, ma osserviamo che il *minimum* logicamente e giuridicamente necessario perchè si possa avere un protettorato fra due enti è che ambedue siano originariamente sovrani e che l'uno sia estraneo all'altro: la mano con cui pare l'attacco di un avversario non mi 'protegge', ma è un mio mezzo di difesa, inscindibile logicamente da me; mi 'protegge', un altro individuo che impiega la sua mano per parare un attacco a me diretto. Orbene Augusto non è un estraneo allo Stato romano, ma un cittadino di esso, sia pure il *princeps universorum*; i suoi poteri non sono connaturati nella sua persona per investitura divina o per altro motivo, ma gli derivano dalla stessa *respublica Romanorum* di cui è membro. Se così è (ed è così), come può ravvisarsi nel *princeps* il protettore della *respublica*?

39. — Io perso, in conclusione, che siano nel vero coloro che, sia pure ciascuno con precisazioni diverse, hanno parlato, in ordine al principato di Augusto e dei successori, di repubblica. Non si trattò, beninteso, della repubblica di Catone, ma di una *respublica reformata*, in cui alcune funzioni prima spettanti ai comizi, al senato e ad alcune magistrature furono staccate dalla sfera di competenza di questi organi dello Stato per essere attribuite e concentrate in un organo di nuova formazione, non inquadrabile fra le magistrature ordinarie e straordinarie, il *princeps*. La tradizionale tripartizione dei poteri tra comizi, senato e magistrature cedette il posto ad una quadripartizione, ma la repubblica non disparve per questo: rimase inalterata nella sua caratteristica fondamentale di sistema di equilibrio tra le varie forze, nessuna delle quali potè considerarsi in-

dipendente dalle altre e quindi alle altre realmente e decisamente superiore. — L'epicentro della repubblica riformata fu indubbiamente il *princeps*, in cui si ravvisò colui che per grazia divina si offriva al popolo come l'elemento più atto a dirigere, coordinare e controllare le attività di governo. Tuttavia il *princeps* non fu un *dominus* perchè l'attribuzione e la latitudine dei suoi poteri vitalizi o temporanei rimasero condizionate alla volontà del *senatus populusque Romanus*. Il problema della successione nel principato fu spesso brillantemente risolto, da Augusto e dai suoi successori, nel campo politico (attraverso adozioni, correggenze ecc.); ma sin quando non si ammise l'effetto giuridicamente vincolante della volontà del predecessore nella designazione del successore (il che avvenne soltanto con Diocleziano) non poté dirsi estinta la libera *respublica*, nè poté dirsi costituita la monarchia assoluta.

SOMMARIO

Avvertenza	pag. 3
<i>Res Gestae Divi Augusti</i> . Testo e traduzione	» 5
Commento	» 18
1. Premessa	» 18
2-7. Note ai cc. 1 e 2	» 18
8-10. Note ai cc. 3 e 4	» 23
11-16. Note ai cc. 5-8	» 25
17-18. Note ai cc. 9-13	» 31
19-20. Note al c. 25	» 33
21-26. Note ai cc. 26-33	» 35
27-29. Note ai cc. 34-35	» 39
30-38. Considerazioni conclusive sul carattere giuridico del principato di Augusto	» 41

Prezzo Lire 250